

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 settembre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104.

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (19G00112) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. (19G00111). Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

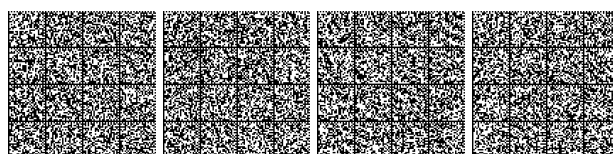
Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 25 luglio 2019.

Ricevibilità delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della misura 1.33 del regolamento (UE) n. 508/2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017. (19A05784) Pag. 14

DECRETO 2 settembre 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (19A05779) Pag. 15



**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 26 luglio 2019.

Modifiche al decreto 13 febbraio 2014 recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo. (19A05824) *Pag.* 17

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tex società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore. (19A05791) *Pag.* 18

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Semia società agricola cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore. (19A05823) *Pag.* 19

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giglio società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (19A05789) *Pag.* 20

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terra e Sole società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore. (19A05792) *Pag.* 21

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Era onlus società cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario liquidatore. (19A05793) *Pag.* 21

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sport e cultura Seriate - società cooperativa sportiva dilettantistica», in Seriate e nomina del commissario liquidatore. (19A05794) *Pag.* 22

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Santa Rita - società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (19A05795) *Pag.* 23

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Botteghe del gusto società cooperativa sociale», in Alatri e nomina del commissario liquidatore. (19A05822) *Pag.* 24

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fimar costruzioni società cooperativa in liquidazione», in Vado Ligure e nomina del commissario liquidatore. (19A05790) *Pag.* 24

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova edilizia Val di Vara società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (19A05796) *Pag.* 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Daptomicina Xellia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/1332/2019). (19A05798) *Pag.* 26

DETERMINA 6 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vemlidy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/1329/2019). (19A05799) *Pag.* 28

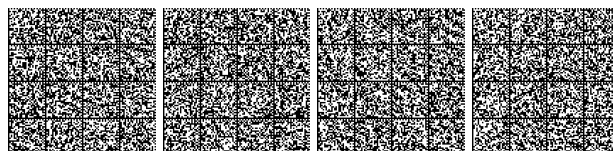
DETERMINA 6 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aprepitant Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1330/2019). (19A05801) *Pag.* 32

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERA 20 maggio 2019.

Modifica del programma operativo complementare «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» (Delibera CIPE n. 47 del 2016). (Delibera n. 31/2019). (19A05783) *Pag.* 33



Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2019.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Umbria indette per il giorno 27 ottobre 2019. (Documento n. 8). (19A05877) *Pag.* 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Doc». (19A05797) *Pag.* 88

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omnipaque» (19A05802) *Pag.* 89

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 24828/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 novembre 2018. (19A05785) *Pag.* 90

Approvazione della delibera n. 181 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (EN-PACL) in data 15 novembre 2018. (19A05786) *Pag.* 90

Approvazione della delibera n. 59 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) in data 20 dicembre 2018. (19A05787) *Pag.* 90

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 29 novembre 2018. (19A05788) *Pag.* 90

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Riconoscimento della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», in Milano per l'approvazione separata valvole ed altri equipaggiamento di servizio. (19A05820) *Pag.* 91

Autorizzazione della società «Italcert S.r.l.», in Milano per l'approvazione e mantenimento in servizio degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose. (19A05821) *Pag.* 91





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104.

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed al conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie tra i due Ministeri;

Ritenuto altresì necessario ed urgente attribuire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia di definizione delle politiche commerciali e promozionali con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese, al fine di conferire una visione unitaria della promozione dell'interesse nazionale all'estero;

Ritenuto inoltre necessario ed urgente, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare il sistema dei controlli interni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituendo un'apposita struttura tecnica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riordinare l'organizzazione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza che il Presidente e i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili ed urgenti, nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dei beni e delle attività culturali, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

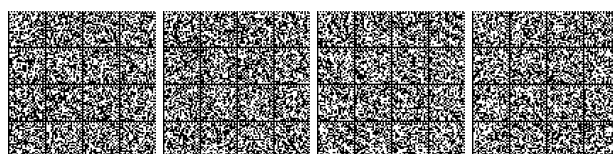
Art. 1.

Trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, secondo le modalità di cui al comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centosessantasette posizioni di livello non generale.

3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione dirigenziale di



livello non generale equivalenti sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.

4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data del presente decreto afferenti alle spese di funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da tabella 4 allegata al medesimo decreto,

le quali sono nuovamente iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

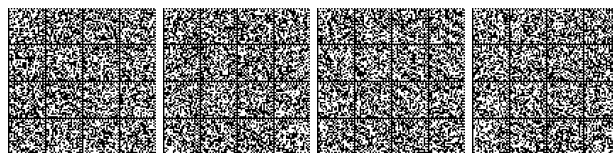
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementata in misura corrispondente al personale non dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente.

12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico avente carattere di premialità di cui al Fondo risorse decentrate.

13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;» e il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»;



b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è abrogata;

c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;

e) all'articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;

f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventisette».

14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:

a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali». La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

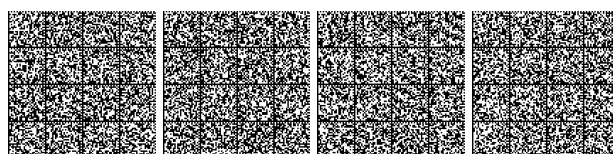
Art. 2.

Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese

1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data



del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;

b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) è abrogata;

c) all'articolo 28:

1) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale»;

5. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il primo comma è abrogato.

6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;

b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;

c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato»;

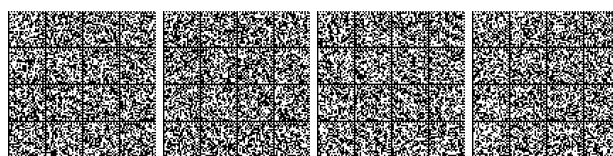
d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-bis».

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni



di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;

b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;

c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico».

10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»;

c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.»;

d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;

c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro



118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.500.000 per l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al comma 1;

b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro 3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei

residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Art. 4.

Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione, è istituita, fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'amministrazione dello Stato.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di gestione, nonché i parametri del controllo interno secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità anche al fine di misurare i risultati dell'attività amministrativa sotto il profilo della funzionalità organizzativa;

b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di audit interno, anche a campione, sulla conformità dell'azione amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché ai principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al comma 1 sono assegnate quindici unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale è individuato tra il



personale dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il 2019 e di euro 480.000 per il 2020, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. All'adeguamento, anche con riferimento ai compiti ed alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, si procede, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 5.

Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi

degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

Art. 6.

Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:

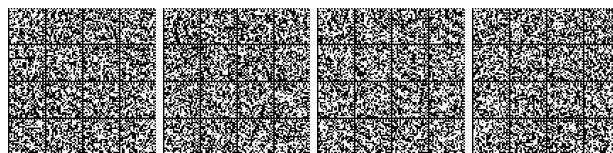
a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché» sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti «un posto dirigenziale»;

b) il secondo periodo è soppresso e sostituito dai seguenti «Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero. Nello more dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi.».

Art. 7.

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla



data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BELLANOVA, *Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

GUERINI, *Ministro della difesa*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

FIORAMONTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

19G00112

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105.

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, nell'attuale quadro normativo ed a fronte della realizzazione in corso di importanti e strategiche infrastrutture tecnologiche, anche in relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre, per le finalità di sicurezza nazionale, di un sistema di organi, procedure e misure, che consenta una efficace valutazione sotto il profilo tecnico della sicurezza degli apparati e dei prodotti, in linea con le più elevate ed aggiornate misure di sicurezza adottate a livello internazionale;

Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere, in coerenza con il predetto sistema, il raccordo con le disposizioni in materia di valutazione della presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e dei dati che vi transitano, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Considerata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di disporre anche dei più idonei strumenti d'immediato intervento che consentano di affrontare con la massima efficacia e tempestività eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2019;

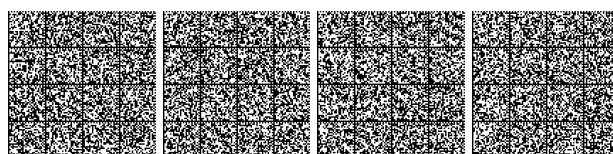
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, per la pubblica amministrazione e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.



2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):

a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati di cui al comma 1, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; alla predetta individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede sulla base dei seguenti criteri:

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e servizi informatici dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;

b) sono definiti i criteri in base ai quali i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR:

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni

per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), relative:

1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa e alla gestione del rischio;

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza;

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;

4) all'integrità delle reti e dei sistemi informativi;

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;

6) al monitoraggio, test e controllo;

7) alla formazione e consapevolezza;

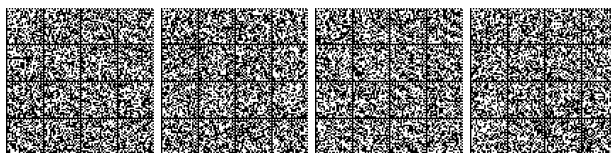
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di *information and communication technology* (ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale.

4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:

a) fatti salvi i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT cui sia indispensabile procedere in sede estera, i soggetti di cui al comma 2, lettera a), che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), diversi da quelli necessari per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di una valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di impiego e in un'ottica di gradualità, può, entro trenta giorni, imporre condizioni e test di *hardware e software*; in tale ipotesi, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risoluto-



tivamente, l'affidamento ovvero il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN; per le forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), il predetto Ministero procede, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, attraverso un proprio Centro di valutazione in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per i profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e di repressione dei reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di cui alla presente lettera, sono utilizzati reti, sistemi informativi e servizi informatici conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi cui essi sono destinati;

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, al Centro di valutazione operante presso il Ministero della difesa, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa;

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza.

7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;

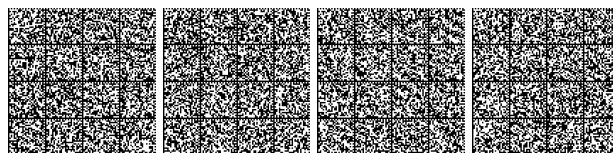
b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, anche in relazione all'ambito di impiego, svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso le medesime amministrazioni;

c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di certificazione cibernetica, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica:

a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all'autorità competente di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65.



9. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e di aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000;

b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN o in assenza del superamento dei test di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000.

10. In caso di inottemperanza alle condizioni o in assenza dell'esito favorevole dei test di cui al comma 6, lettera a), il contratto non produce ovvero cessa di produrre effetti, secondo quanto previsto dalle condizioni ad esso apposte. L'esecuzione comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo comporta, oltre alla sanzione di cui al comma 9, lettera e), la sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione.

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera.

13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a), la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle seguenti:

«il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2, lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 3.200.000 per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.



Art. 2.

Personale per esigenze di funzionamento del CVCN e della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. Tenuto conto dell'esigenza di disporre di personale in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del CVCN, di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente massimo di settantasette unità di personale, di cui sessantasette di area terza e dieci di area seconda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nell'ambito del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un massimo del 40 per cento delle unità di personale di cui al comma 1. Nei limiti complessivi della stessa quota il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, in posizione di comando, di personale che non risulti impiegato in compiti operativi o specialistici con qualifiche o gradi non dirigenziali del comparto sicurezza-difesa fino a un massimo di venti unità, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1777, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente massimo di dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella Categoria funzionale A, parametro retributivo F1, nel limite di spesa di euro 640.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le unità dedicate all'assolvimento delle esigenze connesse alle operazioni condotte dalle Forze armate per la difesa nazionale anche nel quadro del Trattato dell'Atlantico del Nord, può avvalersi, entro il limite del 40 per cento delle unità previste dal medesimo comma, di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in posizione di fuori ruolo, di comando o altro analogo istituto previsto dai rispetti-

vi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché di esperti o consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di particolare e comprovata specializzazione in materia informatica.

5. Il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da espletare anche in deroga all'articolo 4, commi 3-*quinquies* e 3-*sexies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte delle amministrazioni di avvalersi delle modalità semplificate e delle misure di riduzione dei tempi di reclutamento previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56.

Art. 3.

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi in cui sono tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.

Art. 4.

Disposizioni in materia di infrastrutture e tecnologie critiche

1. All'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole «per la sicurezza e l'ordine pubblico,» sono inserite le seguen-



ti: «compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli individuati nei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, inclusi».

2. Sino alla data di entrata in vigore del primo regolamento di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 21 del 2012.

Art. 5.

Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilità di reti, sistemi e servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e comunque nei casi di crisi cibernetica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, può comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalità, la disattivazione, totale o parziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri di cui agli articoli 1, comma 19, e 2, commi 1 e 3, per complessivi euro 3.200.000 per l'anno 2019, euro 6.495.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ed euro 4.395.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 4.395.000 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per euro 4.045.000 annui a decorrere dall'anno 2020;

b) quanto a euro 3.200.000 per l'anno 2019 e a euro 2.100.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 settembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

GUERINI, *Ministro della difesa*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

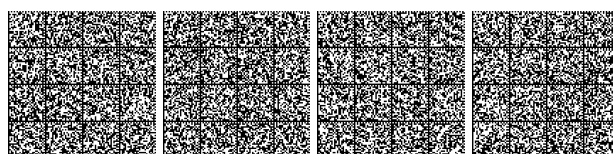
BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PISANO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

19G00111



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 25 luglio 2019.

Ricevibilità delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici della misura 1.33 del regolamento (UE) n. 508/2014 per le annualità 2015, 2016 e 2017.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);

Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;

Visto il programma operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FE-AMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011 prorogati con decreto direttoriale n. 14689 del 22 giugno 2017 sino alla data del 31 dicembre 2017;

Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 n. 26510 che modifica i piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, recante la delega di funzioni al sottosegretario di Stato, On. le Franco Manzato;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;



Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 207 del 7 settembre 2015, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015;

Visto il decreto ministeriale del 10 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 222 del 29 settembre 2016, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2016;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 265 del 13 novembre 2017, recante Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 26 luglio 2017;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6 dei sopracitati decreti ministeriali del 6 agosto 2015, 10 agosto 2016 e 6 ottobre 2017 nel quale viene prescritto che ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio per la corresponsione dell'aiuto deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea apposita manifestazione di interesse;

Considerato che ai sensi di quanto previsto dal suddetto articolato nelle annualità 2015, 2016 e 2017 si sono verificate numerose esclusioni per irricevibilità delle domande presentate a valere sulla misura 1.33 - arresto temporaneo dell'attività di pesca del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

Considerato che l'attuazione della misura di arresto temporaneo non è limitata al solo periodo d'interruzione continuativa obbligatoria o alle misure tecniche successive alla stessa, ma comprende anche il rispetto delle misure tecniche che durano un intero anno e che sono previste anche dai predetti piani di gestione in tutte le GSA;

Considerato pertanto, che le imprese di pesca sottoposte alla misura devono rispettare anche le misure tecniche che impongono obbligatoriamente, per tutto l'anno, di non poter effettuare l'attività di pesca nelle giornate di sabato, domenica e festivi;

Ritenuto opportuno stabilire come termine ultimo e decadenziale per la presentazione della manifestazione di interesse «la fine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio»;

Ritenuto di dovere garantire, nell'interesse pubblico e dei destinatari delle misure di aiuto oggetto di decretazione, una situazione di legittimità ed equità al fine di evitare disuguaglianze sostanziali di trattamento di situazioni

identiche tra imprese che hanno tutte, di fatto, ed in modo formalmente documentabile, ottemperato a rispettare i periodi di arresto temporaneo;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'art. 33 del regolamento (UE) n. 508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, le imprese di pesca abilitate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato i periodi di arresto temporaneo previsti nel corso dell'anno solare devono presentare la manifestazione di interesse entro il 31 dicembre dello stesso anno. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

2. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda che le imprese di pesca devono soddisfare per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 33 del regolamento (UE) n. 508 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, le richieste presentate dalle imprese di pesca relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 sono ricevibili se le relative manifestazioni di interesse risultano presentate all'Autorità marittima competente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, trasmesso per la registrazione agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2019

Il sottosegretario di Stato: MANZATO

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-898

19A05784

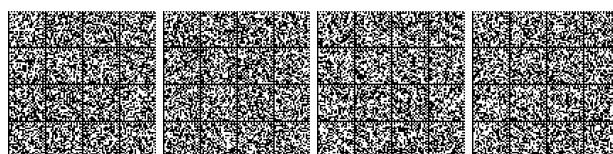
DECRETO 2 settembre 2019.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di



Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 2018, n. 160 ha, tra le altre, disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo a questo Ministero, e al trasferimento delle funzioni consegue il cambio della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dell'11 maggio 2019 nella Provincia di Bergamo;

venti impetuosi del 5 maggio 2019 e 11 maggio 2019 nella Provincia di Brescia;

piogge alluvionali del 25 maggio 2019 e 28 maggio 2019 nella Provincia di Pavia;

piogge alluvionali del 12 giugno 2019 nella Provincia di Lecco.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo: venti impetuosi dell'11 maggio 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Calcio e Fontanella;

Brescia: venti impetuosi del 5 maggio 2019 e 11 maggio 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Azzano Mella, Barbariga, Brandico, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capriano del Colle, Carpenedolo, Castelvovati, Chiari, Cologno, Corzano, Dello, Desenzano, Ghedi, Isorella, Leno, Lograto, Lonato, Maclodio, Manerba del Garda, Manerbio, Montichiari, Offlaga, Orzinuovi, Orzivecchi, Palazzolo sull'Oglio, Pompiano, Pontevico, Prevalle, Rovato, Rudiano, San Paolo, Soiano del Lago, Urigo d'Oglio, Verolanuova e Visano;

Pavia: piogge alluvionali del 25 maggio 2019 e 28 maggio 2019;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e 6 nel territorio dei Comuni di Colli Verdi, Retorbido e Val di Nizza;



Lecco: piogge alluvionali del 12 giugno 2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Casargo, Crandola Valsassina, Pagnona, Primaluna;

piogge alluvionali del 12 giugno 2019;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Primaluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: CENTINAIO

19A05779

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 luglio 2019.

Modifiche al decreto 13 febbraio 2014 recante i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere sulle risorse finanziarie del Piano di azione coesione;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2014, n. 14653, con la quale sono stati definiti modalità e termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che abroga il precedente regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014 alle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale previste dal regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2015, che ha modificato l'art. 9, comma 5, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per lo scorrimento della graduatoria per la valutazione di merito relativa ai programmi di investimento finalizzati al rilancio industriale delle aree di crisi della Campania e alla riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 2017, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine per la realizzazione dei programmi di investimento agevolati dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, nonché quello per la conclusione del programma occupazionale al 30 settembre 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2018, che ha modificato il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, inserendo all'art. 1, comma 1, la lettera h-bis) e sostituendo all'art. 4, comma 1, la lettera i), al fine di adeguarlo alle disposizioni in materia di contrasto alla delocalizzazione di cui all'art. 14, paragrafo 16 e all'art. 2, punto 61-bis, del regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084;

Visto altresì il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2019, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo ulteriormente il termine per la realizzazione dei programmi di investimento agevolati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 nonché il correlato termine di conclusione del programma occupazionale dal 30 settembre 2019 al 30 novembre 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, che ha istituito il Comitato esecutivo cui è affidato il compito della *governance* delle misure indicate nel «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», all'interno del quale è compreso l'intervento agevolativo di cui al più volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014;



Considerato che, nella riunione del Comitato esecutivo del 18 dicembre 2018, la Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese dello stesso Ministero, in quanto Autorità di gestione e attuazione del Piano di azione coesione (PAC) per la Campania - Linea di intervento 1. Misure anticicliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da crisi industriali, comprendente il citato «Programma di rilancio delle aree colpite da crisi industriale in Campania», ha accolto la proposta del Soggetto gestore - Invitalia di consentire alle imprese beneficiarie di fruire in modo più agevole delle agevolazioni in ordine all'assunzione di personale;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'art. 5, comma 10, del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, riconoscendo alle imprese beneficiarie l'opportunità di attingere, per la selezione e l'assunzione di personale, alla Macro area di crisi anziché alla singola area di riferimento territoriale;

Ritenuto, altresì, opportuno concedere alle imprese beneficiarie anche la possibilità di garantire la restituzione del finanziamento agevolato con il privilegio speciale sui beni oggetto delle agevolazioni concesse;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:

a) all'art. 5, comma 10, le parole: «I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG o risultino iscritti alle liste di mobilità, al momento della nuova assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente alla selezione e all'assunzione dei lavoratori residenti nella Macro area di crisi che risultino percettori di misure di sostegno al reddito al momento della nuova assunzione.»;

b) all'art. 7, comma 2, primo periodo, le parole: «, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative,» sono soppresse e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il finanziamento agevolato deve essere assistito,

limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, e/o privilegio speciale da costituire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, nell'ambito degli investimenti da realizzare.»

Art. 2.

All'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 febbraio 2014 di cui alle premesse, come modificato dai decreti ministeriali 24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28 novembre 2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 ottobre 2019»;

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 859

19A05824

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tex società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società cooperativa «Tex società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 401.190,00, si riscontra una massa debitoria di euro 885.715,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -484.525,00;



Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che la comunicazione di cui sopra, avvenuta tramite posta raccomandata a/r inviata alla sede legale della cooperativa, risultando l'ente non più provvisto di posta elettronica certificata e che tale raccomandata è stata restituita con la dicitura «sconosciuto» e che, pertanto, la cooperativa è risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Prisco;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tex società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bussolengo (VR) (codice fiscale 07886310965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Prisco, (codice fiscale PRSN-DR70M17H501M) nato a Roma (RM), il 17 agosto 1970, ed ivi domiciliato in via Nairobi n. 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Semia società agricola cooperativa», in Grosseto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Semia società agricola cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2018, acquisita in sede di revisione, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 1.359.585,00, si riscontra una massa debitoria pari ad euro 1.476.520,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -163.260,00;

Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

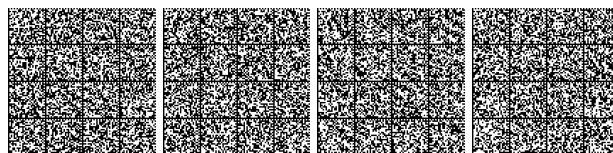
Vista la nota della Confcooperative con la quale di richiama con urgenza l'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 9 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 9 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giorgio Corti;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Semia Società agricola cooperativa», con sede in Roccastrada (GR), (codice fiscale n. 01542190531) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti (codice fiscale CRTGR-G73C04G702O) nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato, via G. Di Balduccio n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05823

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giglio società cooperativa», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Giglio società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2016, acquisita in sede di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri-

moniale di € 2.147,00, si riscontra una massa debitoria di € 123.984,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 121.837,00;

Considerato che in data 2 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha dichiarato formalmente di rinunciare alle presentazioni di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Daniele Fiocco;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giglio società cooperativa», con sede in Venezia (VE), (codice fiscale 82000410272) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Fiocco, (codice fiscale FCC DNL 75C13 L781V) nato a Verona (VR) il 13 marzo 1975, e domiciliato in San Martino Buon Albergo (VR), viale del Lavoro n. 32/C.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

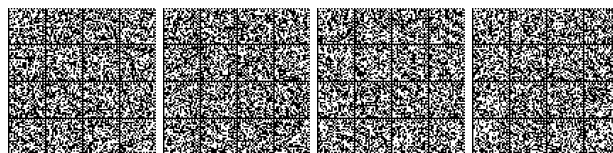
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05789



DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terra e Sole società cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Terra e Sole società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato, riferito al 31 luglio 2018 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 127.294,00, si riscontra una massa debitoria pari ad euro 348.392,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -265.197,00;

Considerato che in data 24 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Riccardo Pippa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Terra e Sole società cooperative in liquidazione», con sede in San Bonifacio (VR), c.f. 03533490235 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Pippa, (codice fiscale PPPR-CR81S18L781S) nato a Verona il 18 novembre 1981, ivi domiciliato in via Santa Teresa n. 51/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05792

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Era onlus società cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Nuova Era onlus società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 395.854,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 612.142,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -423.511,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché di un decreto ingiuntivo e di azioni esecutive poste in essere dai creditori;



Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Maria Grazia Franco;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Era onlus società cooperativa sociale», con sede in Latina (LT) (codice fiscale 00967700592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Maria Grazia Franco, (codice fiscale FRNMGR75E41H224W), nata a Reggio di Calabria (RC) il 1° maggio 1975 e domiciliata in Roma (RM), via Vespasiano n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sport e cultura Seriate - società cooperativa sportiva dilettantistica», in Seriate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiane ha chiesto che la società «Sport e cultura Seriate - società cooperativa sportiva dilettantistica» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 740.614,00, si riscontra una massa debitoria di euro 860.010,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -205.228,00;

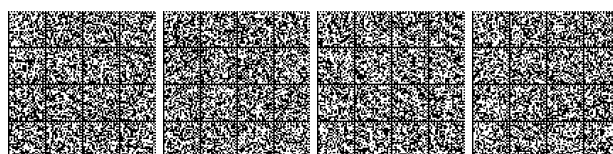
Vista la nota del 13 febbraio 2019 con la quale la Concooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa del mancato pagamento di mensilità stipendiali e dal mancato versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente, in data 24 maggio 2019, di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;



Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Massimo Monzani;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sport e cultura Seriate - società cooperativa sportiva dilettantistica», con sede in Seriate (BG), (codice fiscale 01063380164) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Massimo Monzani, (codice fiscale MNZMSM54H21G160J) nato a Osio Sotto (BG) il 21 giugno 1954 e domiciliato in Bergamo (BG), largo Porta Nuova n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05794

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Santa Rita - società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Cooperativa Santa Rita - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.291.048,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.739.218,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -448.170,00;

Considerato che in data 9 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Marisa Buzzin;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Santa Rita - società cooperativa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 09149420011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marisa Buzzin, (codice fiscale BZ-ZMRS54M51L872M) nata a Vigevano (PV) l'11 agosto 1954, domiciliata in Novara, via Andrea Costa n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05795



DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Botteghe del gusto società cooperativa sociale», in Alatri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UE.Coop Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Le Botteghe del gusto società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di appartenenza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 26.081,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 209.756,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -454.201,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, come esposto nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2017;

Considerato che in data 21 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della tema segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Luciano Quadrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Le Botteghe del gusto società cooperativa sociale», con sede in Alatri (FR) (codice fiscale n. 02597310602) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Quadrini, (codice fiscale QDRLCN60L13I838S), nato a Sora (FR) il 13 luglio 1960 e domiciliato in Roma (RM), via Liberiana, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05822

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fimar costruzioni società cooperativa in liquidazione», in Vado Ligure e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Fimar costruzioni società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 ottobre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.838,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 61.567,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -23.557,00;

Considerato che in data 19 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato



su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Fimar costruzioni società cooperativa in liquidazione», con sede in Vado Ligure (SV) (codice fiscale 01531200093) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Graziano Taramasso, nato ad Albenga (SV) il 21 giugno 1954 (codice fiscale TRMGZN-54H21A1450), ivi domiciliato in via Fiume n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05790

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova edilizia Val di Vara società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nuova edilizia Val di Vara società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilan-

cio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 208.999,00, si riscontra una massa debitoria di € 426.507,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 268.065,00;

Considerato che in data 25 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova edilizia Val di Vara società cooperativa», con sede in La Spezia (codice fiscale n. 01275440111) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Nicastro, nato a Scafati (SA) il 22 giugno 1989 (C.F. NCSLGU89H22I483I), e domiciliato in Sarzana (SP), via Variante Aurelia, n. 71/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente

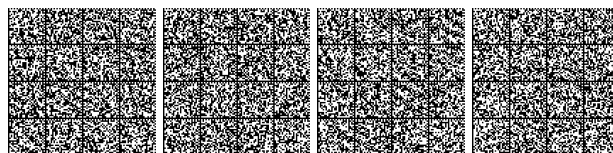
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05796



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dapto-micina Xellia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/1332/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in

data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

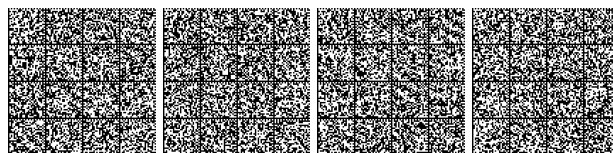
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione n. 1955 del 6 dicembre 2018, pubblicata nel Supplemento Ordinario 60 *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2018 con la quale la società Xellia Pharmaceuticals APS ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dapto-



cina Xellia» (daptomicina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 11 marzo 2019 con la quale la società Xellia Pharmaceuticals APS ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomicina) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. nn. 045055011, 045055023, 045055035 e 045055047;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 maggio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-24 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomicina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: confezioni:

«350 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045055011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 55,70;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 91,92;

«350 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045055023 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 268,52;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 443,17;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045055035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 79,56;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 131,31;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045055047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 383,63;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 633,14;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomicina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daptomicina Xellia» (daptomicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

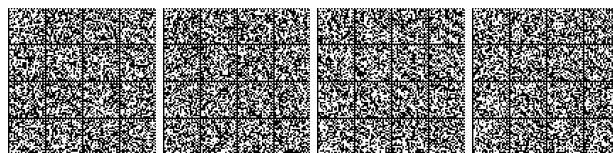
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05798



DETERMINA 6 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vemlidy» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina DG/1329/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 727 del 14 aprile 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2017, relativa alla classificazione del medicinale VEMOLIDY (tenofovir alafenamide) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;



Vista la domanda presentata in data 1° marzo 2017 con la quale la società Gilead Sciences International Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. nn. 045253010/E e 045253022/E;

Vista la decisione di esecuzione della commissione del 28 maggio 2018 che trasferisce e modifica l'autorizzazione ad immettere in commercio il medicinale per uso umano «Vemlidy» dalla Gilead Sciences International Limited, con decisione C(2017)119(final) del 9 gennaio 2017, alla Gilead Sciences Ireland UC;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15 aprile 2019;

Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Vemlidy» (tenofovir alafenamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione: «Vemlidy è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adulti e adolescenti (di età pari o superiore a 12 anni e peso corporeo di almeno 35 kg)».

Confezioni:

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse - A.I.C. n. 045253010/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 325,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 536,38;

25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 (3 x 30) compresse - A.I.C. n. 045253022/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 975,00;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 1.609,14;

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo (in allegato) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vemlidy» (tenofovir alafenamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

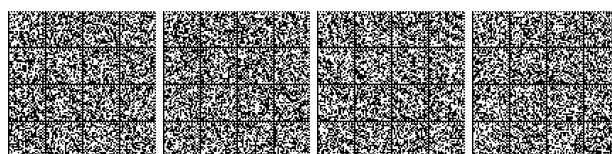
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI



PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI VEMLIDY (TENOFIVIR ALAFENAMIDE)

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità da parte dei centri ospedalieri o di specialisti – internista, infettivologo, gastroenterologo - individuati dalle Regioni e da consegnare al paziente in formato cartaceo. Piano terapeutico rinnovabile ogni 6 mesi

Centro Prescrittore _____

Medico Prescrittore (cognome, nome) _____

Tel _____

Paziente (cognome, nome) _____

Data di nascita ____ / ____ / ____

Sesso: F ☐ M ☐

Comune di nascita _____

Estero ☐

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _____

Regione : _____ ASL di Residenza _____ Prov _____

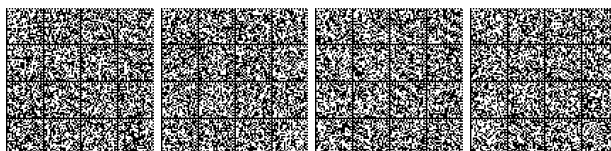
Medico di Medicina Generale _____

Indicazione rimborsata dal SSN

Il trattamento con Vemlidy a carico del SSN è limitato all'utilizzo nei soggetti con epatite cronica B in trattamento con tenofovir disoproxil e precedente esposizione ad analoghi nucleosidici che presentino età avanzata (>60 anni) e/o alterazione dei parametri di funzione renale e/o osseo come di seguito dettagliato.

Il/la paziente soddisfa i seguenti requisiti:

- ☐ **essere in trattamento con tenofovir disoproxil fumarato**
- ☐ **essere stato precedentemente esposto ad analoghi nucleosidici:**
- ☐ **presenta almeno una tra le seguenti condizioni:**



- ☐ **Età >60 anni**
- ☐ **Malattia ossea:**
 - ☐ utilizzo cronico di steroidi o altre condizioni associate a peggioramento della BMD (densità minerale ossea)
 - ☐ storia di fratture osteoporotiche
 - ☐ osteoporosi
- ☐ **Alterazioni renali:**
 - ☐ eGFR <60 ml/min/1.73 m²
 - ☐ Albuminuria >30 mg o presenza di moderata proteinuria al dipstick
 - ☐ Ipofosfatemia (<2.5 mg/dl)
 - ☐ Emodialisi.

La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nel trattamento dell'epatite B cronica.

PROGRAMMA TERAPEUTICO

	Farmaco	Specialità	Posologia
☐	Vemlidy	25 mg compresse rivestite con film	1 cpr/die

Durata prevista del trattamento (mesi) _____

Prima prescrizione ☐

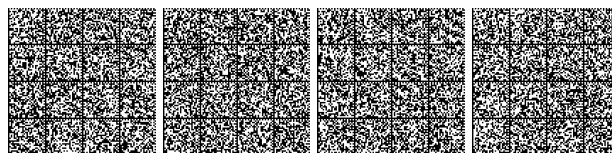
Prosecuzione cura ☐

(NOTA BENE: la validità del Piano Terapeutico non può superare i 6 mesi dalla data di compilazione)

Data

Timbro e Firma del Medico

19A05799



DETERMINA 6 settembre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aprepitant Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1330/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

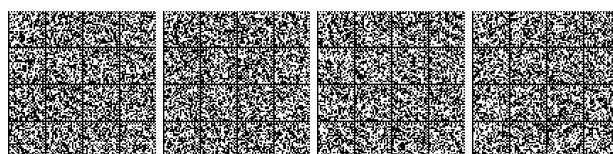
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1829 del 2 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 269 del 17 novembre 2017 con la quale la società Ethypharm ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aprepitant Ethypharm» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);



Vista la determina n. 74 del 21 gennaio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 42 del 19 febbraio 2019 con la quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità alla società Mylan S.p.a. con variazione della denominazione del medicinale in «Aprepitant Mylan»;

Vista la domanda presentata in data 14 marzo 2019 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Aprepitant Mylan» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045363064;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 maggio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22 maggio 2019;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale APREPITANT MYLAN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

1 capsula da 125 mg e 2 capsule da 80 mg in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045363064 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 41,72;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 68,85.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Aprepitant Mylan» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aprepitant Mylan» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pediatra (RRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 settembre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A05801

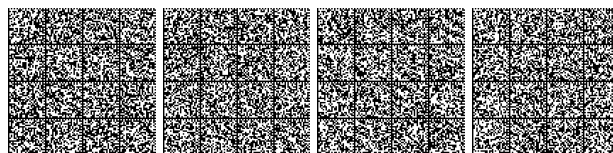
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 maggio 2019.

Modifica del programma operativo complementare «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» (Delibera CIPE n. 47 del 2016). (Delibera n. 31/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;



Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzio-

nalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi;

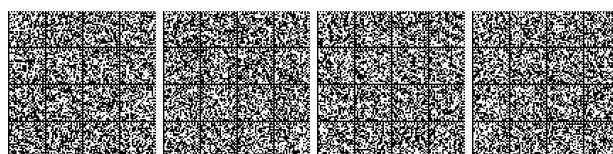
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni in materia di coesione territoriale al Ministro stesso;

Vista la delibera di questo Comitato n. 8 del 2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18 del 2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Vista, altresì, la propria delibera n. 10 del 2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera di questo Comitato n. 47 del 2016 con la quale è stato approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 alla cui attuazione provvede l'Agenzia per la coesione territoriale;

Vista la delibera CIPE n. 51 del 2018 che, in modifica della citata delibera n. 10 del 2015, ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari di Programmi operativi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303 del 2013;



Tenuto conto che a seguito della riprogrammazione del PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 oggetto di decisione C(2018) 7639 del 13 novembre 2018, avente come effetto una riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale del PON per complessivi euro 46.944.674,00 (di cui euro 39.600.676,00 con riferimento alle regioni meno sviluppate e euro 7.343.998,00 con riferimento alle regioni in transizione) ai sensi del punto 1.1 della delibera CIPE n. 10 del 2015 come modificato dalla delibera CIPE n. 51 del 2018, le risorse liberate, afferenti al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, possono essere destinate all'implementazione del Programma operativo complementare di azione e coesione «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020;

Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 928-P del 13 maggio 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale viene proposto di modificare il Programma operativo complementare di azione e coesione «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 con l'aumento della dotazione finanziaria, per complessivi euro 46.944.674,00 (di cui euro 6.100.000,00 in favore dell'Asse tematico I «Modernizzazione e digitalizzazione della PA» ed euro 40.844.674,00 in favore dell'Asse tematico II «Rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblici») da destinare alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione secondo le quote sopra indicate;

Tenuto conto che la proposta prevede anche la modifica del testo del Programma ed in particolare l'implementazione dei due assi tematici con azioni più specifiche, l'individuazione di un nuovo Organismo intermedio nella Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'inserimento di una tabella di indicatori di *output* e l'aggiornamento dei mutati riferimenti normativi attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia per la coesione territoriale, responsabile della gestione e del controllo del Programma;

Considerato che la citata modifica del programma rimane subordinata al parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, non ancora reso;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 82 del 2018 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 2794-P del 20 maggio 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta;

Acquisita la prescritta intesa sul programma con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È approvata la modifica del Programma operativo complementare «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020 alla cui attuazione provvede l'Agenzia per la coesione territoriale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. Il valore complessivo del Programma operativo complementare è pari a euro 294.143.873,00 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, come di seguito articolato:

Assi tematici	Dotazione finanziaria (in euro)
Asse tematico 1 Modernizzazione digitalizzazione della PA	143.100.000,00
Asse tematico 2 Rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblici	141.344.674,00
Assistenza tecnica	9.699.199,00
Totale	294.143.873,00

Il programma nella Sezione 2b (tavole finanziarie) contiene un piano finanziario distinto per anno e un cronoprogramma di spesa dal 2016 al 2023.

3. L'ammontare delle risorse previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa; l'Amministrazione titolare del Programma avrà cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del Programma.

4. L'ambito territoriale di riferimento della quota aggiuntiva di euro 46.944.674,00 è relativo alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione.

5. Si applica per ciò che attiene all'erogazione di risorse e alle disposizioni attuative e di monitoraggio quanto disposto dalla delibera di questo Comitato n. 47 del 2016.

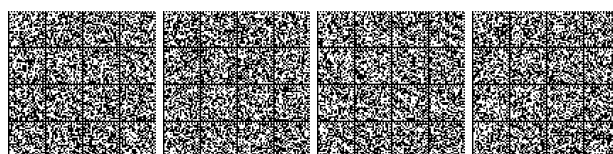
6. L'Amministrazione titolare presenterà al Comitato, eventualmente su richiesta, una relazione sull'attuazione del Programma.

Roma, 20 maggio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: CRIPPA

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1197



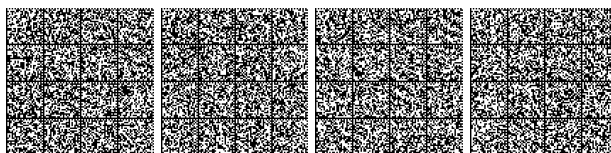


PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020

adottato con Delibera CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016

Vers. 2

aprile 2019



Sommario

SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

SEZIONE 2A – DIAGNOSI E STRATEGIA

SEZIONE 2B – TAVOLE FINANZIARIE

ASSE 1 - “MODERNIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA PA”

SEZIONE 3A – DESCRIZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 3B – DESCRIZIONE DELLE AZIONI

INDICATORI DI RISULTATO

INDICATORI DI OUTPUT

ASSE 2 - “RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO NEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PUBBLICO”

SEZIONE 3A – DESCRIZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 3B – DESCRIZIONE DELLE AZIONI

INDICATORI DI RISULTATO

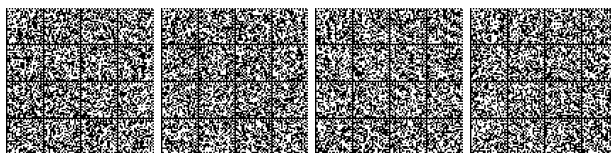
INDICATORI DI OUTPUT

ASSE 3 - ASSISTENZA TECNICA

SEZIONE 3A – DESCRIZIONE DEI RISULTATI

SEZIONE 3B – DESCRIZIONE DELLE AZIONI

ALLEGATO I – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO



SEZIONE 1 - DATI FONDAMENTALI

ID_CODICE PROGRAMMA/PIANO	
TITOLO DEL PROGRAMMA	<i>Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020</i>
TIPOLOGIA DI COPERTURA FINANZIARIA	PAC 14-20 di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015 (Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987)
AMMINISTRAZIONE TITOLARE	<i>AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE</i>
TERRITORIO DI RIFERIMENTO	Territori delle regioni meno sviluppate ai sensi dell'intervento comunitario 2014-2020 (Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)



SEZIONE 2a – DIAGNOSI e STRATEGIA

ID_CODICE PROGRAMMA/PIANO	
TITOLO DEL PROGRAMMA	<i>Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020</i>

La riforma della Pubblica Amministrazione e il rafforzamento della capacità amministrativa costituiscono condizioni essenziali per la crescita del Paese e per l'implementazione delle politiche pubbliche.

Le debolezze e i ritardi della Pubblica Amministrazione continuano, infatti, a condizionare fortemente la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche limitando di fatto la capacità di conseguire risultati. Tali situazioni di debolezza incidono necessariamente anche sull'attuazione e sull'efficacia della politica di coesione.

Per questi motivi l'Italia, all'interno dell'Accordo di Partenariato, ha definito un'articolata strategia nazionale al fine di rafforzare la capacità istituzionale all'interno di due pilastri affidando prioritariamente al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e - in sinergia con gli altri interventi regionali e nazionali settoriali - la relativa attuazione.

Il primo pilastro punta alla modernizzazione del sistema amministrativo nazionale in coerenza con le riforme contenute nel Piano Nazionale di Riforma e con le priorità indicate nei documenti della Commissione europea. Gli interventi previsti a questo riguardo mirano a favorire cambiamenti e innovazione nelle amministrazioni pubbliche di tutte le aree del Paese attraverso la creazione di un contesto generale più favorevole al benessere dei cittadini e all'operatività delle imprese; alla riduzione dei tempi e degli oneri regolatori; all'aumento della trasparenza secondo le logiche dell'open government e dell'open data; alla prevenzione e contrasto della corruzione e illegalità; all'efficienza del sistema degli appalti pubblici; all'introduzione in modo coordinato, di pratiche e applicazioni di *e-procurement*.

Il secondo pilastro interpreta l'obiettivo strategico del miglioramento complessivo delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche attraverso un intervento articolato su due linee specifiche.

- **La prima** mira a rafforzare la capacità delle amministrazioni e delle parti interessate coinvolte nel conseguimento dei risultati di policy previsti negli Obiettivi Tematici 1-10. Gli interventi dovranno contribuire ai necessari processi di riforma volti alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche, al miglioramento dell'efficienza organizzativa e della gestione delle risorse umane ed essere accompagnati da expertise di alto profilo per la loro attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati.
- **La seconda** linea di intervento è finalizzata a migliorare stabilmente, attraverso azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione e promozione ed estensione di buone pratiche, le capacità delle Amministrazioni in funzioni amministrative e tecniche cruciali per accrescere la qualità e l'efficacia delle politiche di investimento pubblico, il coordinamento



della governance multilivello nell'attuazione degli investimenti pubblici, la progettazione e l'attuazione delle politiche pubbliche.

In tale contesto, il campo d'intervento del Programma Azione Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ("Programma complementare") si pone in stretta sinergia e complementarità con l'impianto strategico nazionale dichiarato dal PON *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020, nell'ambito del descritto più ampio e articolato progetto di riforma, con l'obiettivo di ricostituire gli assetti fondamentali per la competitività dei sistemi economici e produttivi nella direzione tracciata dalla strategia "Europa 2020", per la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.

All'interno della descritta strategia, la scelta prioritaria del Programma complementare che integra come il PON *Governance* e Capacità Istituzionale 2014-2020 le componenti afferenti gli obiettivi tematici, "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente" (Obiettivo Tematico n. 11) e "Migliorare l'accesso alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" (Obiettivo Tematico n. 2), risulta orientata secondo due direttrici, individuate in base alle relative analisi di contesto di seguito descritte:

1. Modernizzazione e digitalizzazione della PA:

Come esplicitato nell'Accordo di Partenariato, l'*e-Government*, in grado di incidere direttamente sulla capacità di innovazione dei territori. Infatti, "i servizi di *e-Government* costituiscono un modo economico per migliorare il servizio ai cittadini e alle imprese, favorire la partecipazione e promuovere un'amministrazione aperta e trasparente. I servizi di *e-Government* possono ridurre i costi e permettere ad amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese di risparmiare tempo" ⁽¹⁾.

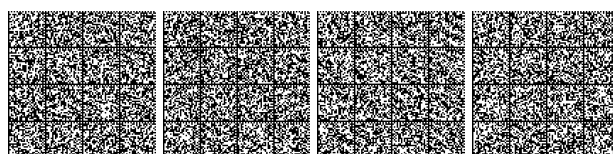
A ciò si aggiunga che i recenti provvedimenti normativi che hanno comportato, in fase iniziale, una riduzione delle risorse destinate alla Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle spese del personale, secondo il principio della *Spending Review* impongono a regime l'attivazione di azioni innovative che portino a cambiamenti strutturali con impatto sull'efficienza amministrativa ma anche di efficacia della spesa pubblica.

La *spending review* costituisce, seppur costituisca un profondo fattore di cambiamento, non comporta necessariamente innovazione amministrativa, ma stimola la domanda alla creazione di modelli o all'utilizzo funzionale delle disponibilità esistenti nell'ottica di una migliore razionalizzazione.

In questo senso la *spending review* diviene volano per il rafforzamento della capacità amministrativa e fonte motrice di modernizzazione della PA che dovrà essere ridisegnata in modo da allinearsi ad un profilo di coerenza con l'ambiente sociale, economico ed istituzionale in rapido divenire.

Tale contesto giustifica il rafforzamento delle strutture di *e-governance*, dell'interoperabilità dei sistemi informatici esistenti ed un complessivo adeguamento e ammodernamento del sistema informatico della P.A. per innalzare il livello di governo e delle capacità tecniche delle Amministrazioni responsabili della gestione, monitoraggio e controllo dei processi amministrativi a partire dalla governance delle politiche del personale,

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un'agenda digitale europea/COM(2010) 245 definitivo/2f, pag. 34



consentendo oltre che un risparmio della spesa pubblica anche un corretto efficientamento della “macchina” amministrativa.

Al complessivo quadro strategico delineato in via complementare e sinergica possono intervenire apposite linee di supporto tecnico nell’ambito dei programmi operativi nazionali e regionali, come di quelli complementari agli interventi cofinanziati dai fondi UE.

Un altro livello di modernizzazione, già ambito di intervento del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, riguarda l’utilizzo delle applicazioni ICT nel settore della giustizia.

In tale contesto, secondo i dati a disposizione, si rilevano forti ritardi dell’Italia rispetto alla situazione europea.

Il sistema giustizia in Italia è caratterizzato, infatti, da elevati livelli di inefficienza resi particolarmente evidenti dal confronto internazionale. Questo determina costi rilevanti per la produttività, la competitività e l’attrattività del sistema economico e rappresenta un fattore decisivo di riduzione e rallentamento degli investimenti nazionali ed esteri.

La durata dei processi costituisce sotto questo profilo l’indicatore sintetico più significativo. In Italia i tempi necessari per la risoluzione delle controversie sono largamente superiori a quelli dei paesi con dimensione e grado di sviluppo economico paragonabile.

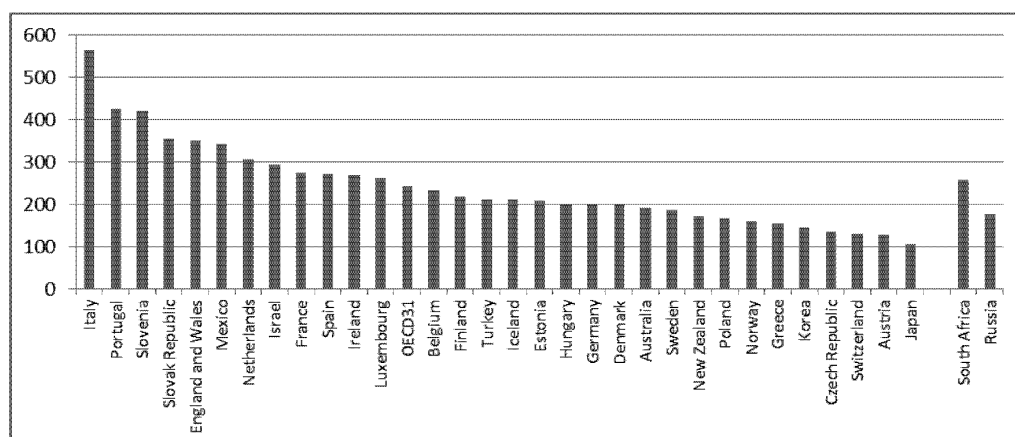


Figura 1 Lunghezza dei processi di primo grado in giorni, anno 2012

La giustizia rimane, ad oggi, un settore prioritario di investimento per creare le condizioni favorevoli alla crescita socio-economica del Paese attraverso una riforma incisiva basata su una forte integrazione della dimensione organizzativa con quella tecnologica e sulla capacità di governo dell’innovazione presso gli Uffici Giudiziari.

Appare, dunque, rilevante, tra le azioni di modernizzazione e digitalizzazione della PA, l’inclusione di azioni dedicate alla modernizzazione del settore della giustizia con l’attuazione di una strategia basata su innovazione di procedure e strumenti e su cambiamenti organizzativi in grado di ridurre i tempi di definizione delle controversie e di smaltire l’arretrato.

In completamento con la strategia delineata del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, l’attivazione di azioni per il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli



uffici giudiziari con l'accompagnamento e il supporto organizzativo all'innovazione tecnologica, all'informatizzazione e telematizzazione degli uffici riguardanti tutte le fasi e le procedure, civili e penali, del processo telematico, risulta peraltro in linea con le scelte di indirizzo politico del Ministro della giustizia indicate nell'atto di indirizzo politico del 5 settembre 2014 e costituiscono azioni di supporto ad alcuni interventi recenti del Governo tradottesi in leggi: d.l. 179/2012, d.l. 90/2014, d.l. 132/2014 (costituzione ufficio per il processo e gestione obbligatoria dei processi civili e delle notifiche penali).

2. Rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico

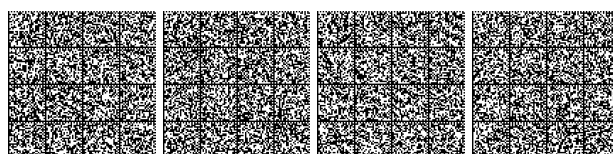
Le criticità e la scarsa efficacia delle riforme amministrative e dei processi di modernizzazione della Pubblica Amministrazione hanno condizionato negativamente le capacità delle amministrazioni italiane di attuare le politiche e gestire i programmi di investimento pubblico.

I deficit di capacità amministrativa nella gestione dei programmi di investimento non sono quindi un fattore specifico e isolabile dell'azione pubblica nella politica di coesione. Piuttosto è quest'ultima che, come parte di un più complessivo sistema amministrativo che presenta punti di arretratezza, farraginosità e complessità, deve confrontarsi con questi limiti, operando, in un contesto sfavorevole per rispondere agli standard e agli obiettivi di questa politica caratterizzato, in sintesi, da:

- insufficiente capacità di programmare, progettare, rendere operativi e realizzare operazioni in tempi dati e secondo criteri specifici richiesti dalle regole dei fondi;
- livelli non sempre chiari di distinzione delle responsabilità con rischi elevati di confusione e sovrapposizione delle funzioni di indirizzo politico con quelle di gestione/attuazione tecnico amministrativa di programmi complessi;
- deficit di carattere organizzativo nel definire una macchina amministrativa ad hoc adeguata alla gestione e all'attuazione di programmi complessi da realizzare in tempi definiti;
- necessità di adeguamento qualitativo e quantitativo delle competenze e delle capacità interne all'amministrazione;
- assenza di un'effettiva responsabilizzazione rispetto ai risultati;
- necessità di conseguire standard più adeguati per la corretta ed efficiente realizzazione di funzioni tecniche (fra le quali valutazione, monitoraggio, gestione informatizzata del circuito finanziario) decisive nel garantire la buona gestione dei programmi;
- funzionamento non efficiente nel sistema di affidamento dei lavori e delle procedure di appalto secondo modelli improntati a standard elevati di maggiore semplicità amministrativa e procedurale, trasparenza, verificabilità e tempestività;

Queste insufficienze hanno prodotto importanti ritardi nell'attuazione dei Programmi e dei progetti in particolare per quanto attiene alle opere pubbliche così come evidenziato nella relazione dell'UVER del 2013 (ora NUVEC dell'Agenzia per la Coesione Territoriale)⁽²⁾.

⁽²⁾ I tempi di attuazione e di spesa delle opere pubbliche Rapporto 2014 – Uver (ora NUVEC Agenzia per la Coesione Territoriale)



Nello specifico dal rapporto emerge un collegamento diretto tra il valore economico degli interventi e i loro tempi di realizzazione in base al quale, di media, le opere d'importo inferiore a 100 mila euro vengono completate in 2,9 anni mentre per quelle d'importo tra 50 e 100 milioni sono necessari 11,6 anni.

Differenze sostanziali emergono anche a seconda della natura degli investimenti. Le durate più brevi, con 3,7 anni di media, si riscontrano nell'edilizia, per la viabilità e per le strade si attestano sui 5,2 anni, gli interventi per risorse idriche sui 5,4 anni e per gli altri trasporti, che comprendono gli interventi di tipo ferroviario e aeroportuale, presentano tempi più lunghi con 6,8 anni.

L'analisi che segue conferma, con riferimento ad un fattore decisivo per la tempestività e l'efficacia degli investimenti pubblici, come siano i deficit generali nella capacità tecnico-amministrativa del Paese, ad influenzare negativamente la politica di coesione. E come sia nell'ambito di quest'ultima che l'analisi del fenomeno viene evidenziata anche al fine di poterlo affrontare, pur nei limiti delle sue risorse e delle sue possibilità, per mettere in atto misure di miglioramento.

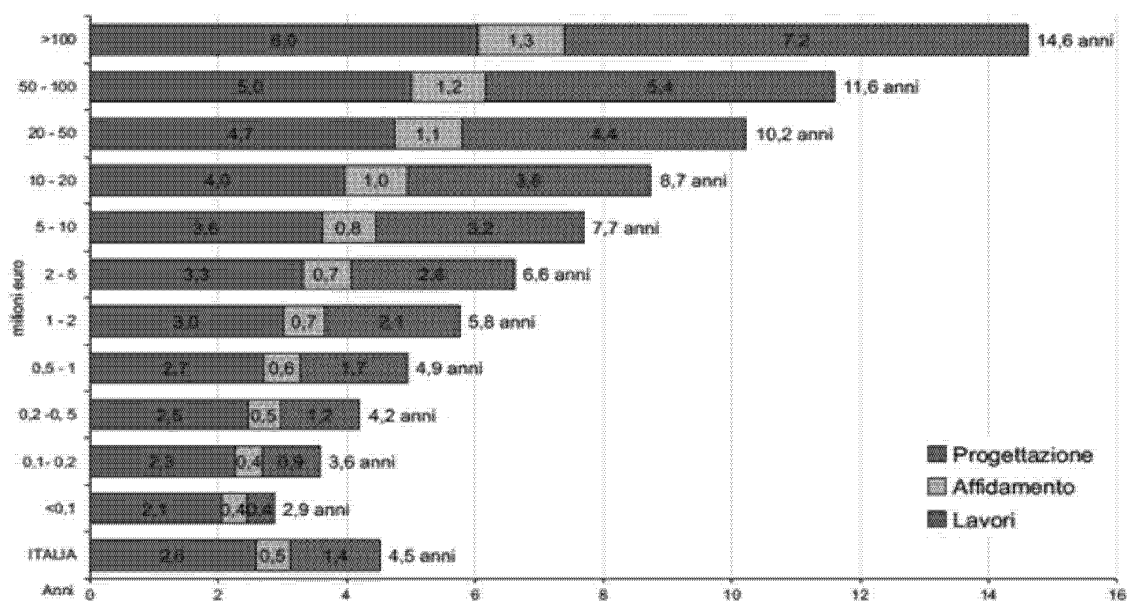
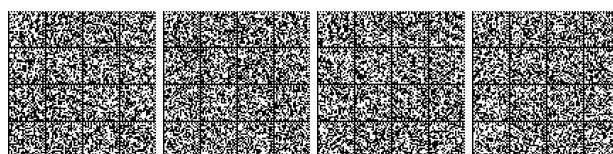


Figura 2 - tempi di attuazione degli interventi per classi di costo e fase

L'aggiornamento dell'analisi dei tempi di attuazione delle opere pubbliche, effettuata dall'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici utilizzando i dati di oltre 35.000 opere pubbliche (dal valore superiore a 100 miliardi di euro) relativi agli interventi ricompresi nella programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 e quelli finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione nel periodo che va dal 1999 ad oggi, consente di porre in evidenza l'arco temporale necessario per progettare, affidare (procedure di selezione) e realizzare (compresi i tempi delle procedure autorizzative, concessorie, ecc.) un'infrastruttura pubblica.



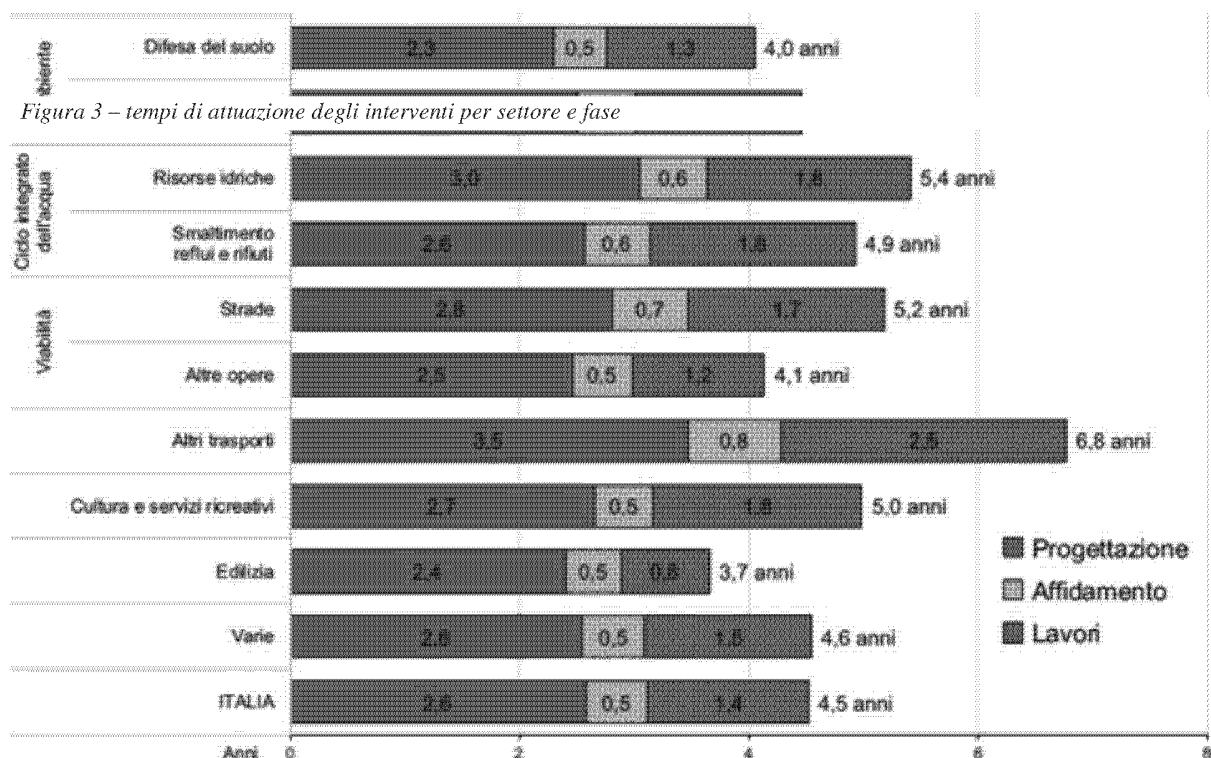


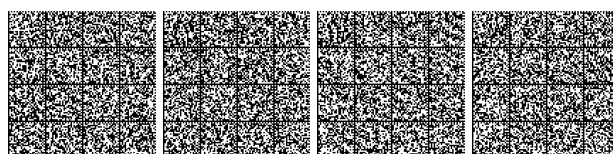
Figura 3 – tempi di attuazione degli interventi per settore e fase

Maggiori differenze tra aree si notano nella fase dei lavori, la più influenzata dalla composizione settoriale delle opere a livello territoriale. La durata della fase lavori nel Sud è pari a 1,3 anni mentre nel Centro-Nord è pari a 1,6, un dato influenzato dalla dimensione media più contenuta delle opere in termini di costo (2,5 mln di euro) rispetto al Centro-Nord (3,5 mln di euro circa).

Il tempo di attuazione delle opere infrastrutturali cresce infatti progressivamente al crescere del valore economico dei progetti e la crescita riguarda indifferentemente le tre fasi procedurali considerate (cfr. Figura 1). In particolare, la fase di progettazione presenta durate medie variabili tra 2 e 6 anni, la fase di aggiudicazione dei lavori oscilla tra 5 e 16 mesi circa, mentre i tempi medi dei lavori variano tra 5 mesi a oltre 7 anni.

L'analisi delle esperienze e le valutazioni effettuate conducono ad individuare specifici fattori di criticità afferenti non solo l'area della programmazione strategica ma anche dell'attuazione operativa dei programmi di sviluppo che possono essere superati solo attraverso il rafforzamento del presidio delle politiche.

Queste problematiche caratterizzano tutte le amministrazioni impegnate nell'attuazione di tale politica – ai diversi livelli della filiera istituzionale, dalle amministrazioni titolari dei programmi a quelle beneficiarie di interventi – anche se con intensità e profondità diverse (e anche quindi con amministrazioni e parti di amministrazioni più avanzate ed evolute). Ciò comporta la necessità di un'analisi puntuale delle criticità e dei nodi per amministrazione anche in relazione ai programmi in cui sono impegnate (con responsabilità diverse), nonché



conseguentemente, pur nell'ambito di un'azione complessiva e nazionale di modernizzazione amministrativa, di strategie "personalizzate" e "diversificate" di rafforzamento amministrativo di carattere strutturale e permanente (al di là dell'apporto temporaneo e specifico che potrà essere dato dall'azione affidata all'Assistenza tecnica) per ciascuna amministrazione impegnata nell'attuazione dei programmi comunitari.

Il successo di tali strategie e delle conseguenti azioni da realizzare in tempi rapidi (in modo che il rafforzamento amministrativo si rifletta sul miglioramento dell'attuazione dei programmi dell'attuale ciclo già dai primi anni) è decisivo per l'attuazione della politica di coesione comunitaria; come peraltro già avvenuto in passato, costituisce anche il contributo che deriva dall'attuazione della politica di coesione in Italia alla riforma più complessiva della Pubblica Amministrazione del Paese.

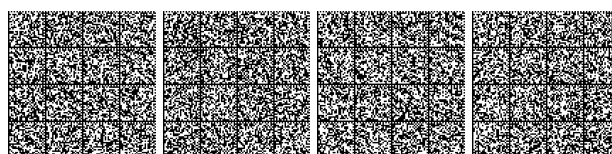
Sono i miglioramenti, le innovazioni e le tecniche della politica di coesione che in Italia, il più delle volte, costituiscono modello e ispirazione (nonché concreta pratica operativa in termini di tecniche e approcci di programmazione, monitoraggio, trasparenza, valutazione e rendicontabilità) in grado di modernizzare e rendere più adeguato ed efficiente il sistema di decisione e di investimento pubblico complessivo sia a livello nazionale che regionale. Questo rappresenta un "valore aggiunto" della politica di coesione comunitaria, che andrebbe più attentamente valutato anche e soprattutto nei suoi effetti di più lungo periodo.

In tale contesto il rafforzamento della governance multilivello tesa al miglioramento complessivo delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche in combinazione con l'attuazione del processo di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione riferita alla prima direttrice, assume un'importanza strategica e, attraverso il concretizzarsi di azioni finalizzate ad eliminare la frammentarietà, a modellizzare e fluidificare i processi ma anche a stimolare la partecipazione, la cooperazione, la trasparenza e l'inclusività, costituisce un fondamentale volano di crescita e competitività garantendo al contempo un utilizzo mirato e di qualità della spesa destinata all'attuazione delle politiche di investimento pubblico.

La delineata strategia nazionale di rafforzamento della capacità amministrativa sarà quindi attuata attraverso azioni finalizzate da una parte a dare concreta attuazione ai processi di riforma amministrativa, di modernizzazione della Pubblica amministrazione, dall'altra a migliorare complessivamente le prestazioni delle amministrazioni pubbliche rafforzando stabilmente le capacità delle Amministrazioni nelle funzioni amministrative e tecniche cruciali per aumentare la qualità e l'efficacia delle politiche di investimento pubblico; fanno parte integrante della strategia, inoltre, gli interventi di supporto tecnico operativo destinati a migliorare la capacità delle amministrazioni di gestire in modo efficace i programmi operativi finanziati con i Fondi strutturali.

I Piani di Rafforzamento Amministrativo si collocano, in questo contesto, quale strumento che l'Italia, per prima, tra gli Stati Membri, sta sperimentando: attraverso i PRA, ogni Amministrazione impegnata nell'attuazione dei Programmi, esplicita e rende operativa, con riferimento a cronoprogrammi definiti, l'azione per rendere più efficiente l'organizzazione della sua macchina amministrativa.

In altre parole, i PRA, adottati a livello più alto politico (Ministri e Presidenti delle Regioni), costituiscono il principale elemento di raccordo tra il miglioramento della strategia per l'attuazione e gestione dei Programmi Operativi (come abbiamo detto realizzabile attraverso



azioni mirate di assistenza tecnica) e il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa.

Il Governo italiano ha inteso fin da subito cogliere quest'opportunità ed in raccordo con la Commissione Europea ha avviato un preciso percorso di accompagnamento all'attuazione.

Nel mese di gennaio 2015 è stato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato di indirizzo per i PRA, struttura di presidio nazionale, coordinata dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel mese di giugno dello stesso anno è stata costituita la Segreteria Tecnica PRA il cui coordinamento è assegnato all'Agenzia per la Coesione Territoriale. Ciò ha consentito di avviare un attento processo di sorveglianza e monitoraggio nazionale dei Piani attraverso il quale monitoraggio si sta ricostruendo un quadro nazionale di fabbisogni, rilevando i settori potenziali di intervento che potrebbero essere colmati anche con azioni di sistema o progetti territorialmente mirati.

In tale contesto, appare essenziale garantire in complementarietà, con quanto già previsto nel PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, l'avvio di interventi di supporto alla governance degli investimenti pubblici, oltre che di natura strategica nazionale anche derivanti dalle esigenze emerse dai Piani di Rafforzamento Amministrativo, incidendo anche con riferimento alle politiche escluse dal campo di intervento dell'Asse 3 (Obiettivi Tematici 1-7) e quindi anche nelle policy riferite agli obiettivi tematici 8-10. Inoltre, le stesse potranno comprendere anche il rafforzamento delle politiche trasversali quali l'accompagnamento alla piena attuazione delle politiche di pari opportunità.

A completamento della strategia di rafforzamento delle politiche di investimento pubblico, saranno, inoltre previsti interventi e azioni di sistema di supporto tecnico operativo anche territorialmente mirato destinati a migliorare la gestione ed i processi di attuazione di Programmi cofinanziati con i fondi SIE al fine di conseguire risultati visibili, rendicontabili e, in tutti i casi in cui è possibile, quantificabili.

Gli Assi prioritari

Le direttrici sopra descritte costituiscono i due assi prioritari del Programma a cui si aggiungono le risorse di Assistenza tecnica, incluse in un asse dedicato e finalizzate a garantirne il relativo funzionamento. Di seguito i tre Assi vengono quindi declinati nei relativi Obiettivi Specifici (OS) e Risultati Attesi (RA) collegati.

Asse 1 "Modernizzazione e digitalizzazione della PA", è articolato in 2 OS:

- L'**OS 1.1** collegato al RA dell'AdP 11.3 "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione" finalizzata a rafforzare i processi di modernizzazione della pubblica amministrazione attraverso azioni di sistema e progetti mirati destinati ad innestare dinamiche più favorevoli alla realizzazione e attuazione dell'azione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, con l'obiettivo aggiuntivo di rendere più adeguato il sistema di decisione pubblica.
- L'**OS 1.2** opera in stretta sinergia con l'OS 1.1 ed è collegato al RA 2.2 "Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili" volto a definire soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni



dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia, la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle imprese. Punta da un lato a realizzare interventi di sviluppo delle infrastrutture digitali funzionali all'implementazione degli interventi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, volti ad esempio a rendere più efficiente la macchina amministrativa. Dall'altro include interventi finalizzati ad assicurare la realizzazione di Interventi specifici di digitalizzazione rivolti al settore della giustizia.

Asse 2 “Rafforzamento della governance delle politiche e dell’attuazione dei programmi di investimento pubblico” è articolato in 2 OS:

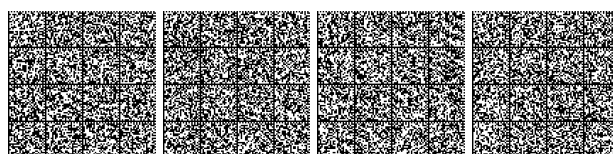
- **L’OS 2.1** è finalizzato al rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di investimento pubblico ed è collegato in particolare al RA 11.6 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d’investimento pubblico”. L’OS 2.1 interviene in tutte le politiche settoriali, anche in supporto alle strategie nazionali (ad es.: Strategia di Specializzazione Intelligente – S3).
- **L’OS 2.2** è destinato a rafforzare il coordinamento dell’attuazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi cofinanziati con i fondi SIE. L’OS include azioni volte a fornire un supporto amministrativo ed organizzativo funzionale anche nell’ottica di garantire il perseguimento di sintesi e sinergie non solo tra le politiche di sviluppo comunitaria e nazionale, ma anche tra i diversi strumenti programmatici a valenza regionale ed interregionale. L’OS verrà attuato attraverso azioni mirate tematiche e/o territoriali che garantiscano il raggiungimento delle finalità descritte, anche in termini di integrazione temporanea di risorse umane e di beni strumentali utilizzati (compresi gli strumenti hardware e software). L’OS 2.2 mira ad utilizzare soluzioni di assistenza tecnica non solo per il superamento delle criticità contingenti ma anche per concorrere al rafforzamento della capacità amministrativa di attuare e realizzare le politiche e investimenti pubblici aumentandone il livello di assorbimento delle risorse e rafforzandone al contempo l’efficienza del processo di decisione pubblica.

Asse 3 “Assistenza Tecnica” è articolato in un unico OS che traduce la priorità generale di garantire la buona gestione del PAC del PON GOV 14-20. Con tale obiettivo specifico si intende, quindi, assicurare una corretta ed efficace attuazione degli interventi e delle priorità del Programma attraverso l’adeguato utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche e umane di assistenza tecnica.

Risultato di tale obiettivo specifico sarà, pertanto, l’accrescimento della capacità e del livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i macro-processi relativi (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, controllo).

Sinergia del POC con il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici delineati, il Programma complementare si pone, dunque, in stretta sinergia con il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.



Nello specifico interviene attraverso gli obiettivi specifici 1.1. e 1.2 a garantire un overbooking delle corrispondenti azioni del PON Governance individuate nell'ambito degli Assi 1 e 2.

Per l'Asse 2 il Programma complementare intende rafforzare la dimensione finanziaria dell'Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 finalizzato al rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di investimento pubblico con riferimento alle politiche sostenute dal FESR (Obiettivi Tematici 1-7) e, complementare con gli obiettivi di modernizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione. Si fa l'esempio della previsione di interventi di rafforzamento della governance multilivello con riferimento anche a policy rientranti anche negli Obiettivi Tematici 8-10 (O.S. 2.1) o destinate a garantire il rafforzamento delle strutture coinvolte a vario titolo nei processi di attuazione dei Programmi operativi cofinanziati con risorse dei Fondi strutturali (O.S. 2.2). Si precisa, infine, che solo quest'ultimo obiettivo (O.S. 2.2) non rientra tra i risultati attesi dell'Accordo di Partenariato.

In adeguamento a quanto stabilito dalla nota Ares(2018)5053529 del 2/10/2018 della Commissione Europea (CE), nonché a quanto previsto dall'Accordo di partenariato e ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, le quote di cofinanziamento nazionale liberate da tale operazione, alimentano la programmazione complementare.

A fine 2018, in riferimento al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 si è proceduto, fermo restando il relativo impianto strategico, ad una riprogrammazione finanziaria mediante la riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale dei relativi assi prioritari (Asse 1, Asse 2 e Asse 3) nel limite minimo di partecipazione rispetto alle soglie definite dall'articolo 120 del Regolamento CE 1303/2013 (procedura scritta conclusasi 0012993 in data 16-10-2018).

Il nuovo quadro finanziario del PON ha registrato una riduzione complessiva di cofinanziamento nazionale pari a € 46.944.674,00 ed un aumento del tasso di cofinanziamento comunitario pari a circa 74,77% con conseguente messa a disposizione delle risorse liberate rinvenienti per l'incremento della dotazione finanziaria del "Programma operativo complementare di azione e coesione Governance e Capacità istituzionale 2014-2020" già approvato con Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016.

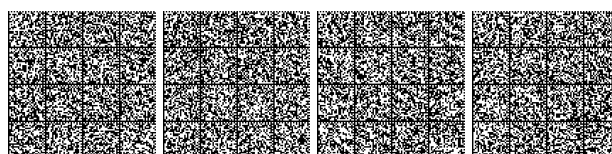
DIMENSIONE TERRITORIALE

Il programma complementare sarà attuato attraverso azioni di sistema ma anche con interventi territorialmente mirati.

Con "azioni di sistema" si intendono interventi finalizzati a presidiare l'orientamento dei processi attuativi rispetto agli obiettivi attesi mediante il riconoscimento e la gestione dell'interdipendenza con i territori dal momento ideativo iniziale fino a quello finale di valutazione dei risultati.

In altre parole, attraverso le azioni di sistema è possibile finanziare attività a supporto di iniziative strategiche nazionali che, per loro natura, sono territorialmente inscindibili ma producono un'efficacia diffusa ed una ricaduta sull'intero sistema nazionale (ad es. azioni di sistema a supporto dei processi di governance e di capacità istituzionale, dell'interoperabilità delle banche dati e dell'accesso ai dati pubblici, dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione dei servizi amministrativi).

A queste azioni si aggiungono interventi territorialmente mirati che sottostanno al vincolo geografico cui è direttamente connessa l'attuazione del programma complementare (Regioni meno sviluppate).



La dimensione territoriale (azioni di sistema o progetti territorialmente mirati) verrà espressamente indicata nel proseguo del programma con riferimento alle specifiche linee di azioni.

RUOLO DEL PARTENARIATO NELLE ATTIVITÀ DI ESECUZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma complementare, attraverso le azioni che di seguito saranno illustrate, intende rafforzare il raggiungimento degli obiettivi strategici in tema di rafforzamento della capacità istituzionale delineati nell'Accordo di Partenariato e nel Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (FSE-FESR).

Il processo di integrazione del partenariato anche in fase attuativa seguirà il principio di integrazione della componente partenariale nel rispetto dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Codice europeo.

Inoltre i rappresentanti di ogni tipologia di parti ex art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nel rispetto degli artt. 10-12 del Reg. (UE) n. 240/2013, già partecipano al Comitato di Sorveglianza del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e saranno informati costantemente dell'attuazione del Programma complementare anche attraverso il sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale all'interno della specifico sezione del Programma Complementare da costituire successivamente alla relativa adozione.

Nel rispetto degli Artt. 12-16 del Reg. (UE) n. 240/2013, alcuni esempi di coinvolgimento sostanziale del partenariato anche nella fase attuativa sono:

- coinvolgimento nella costruzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi fondi disponibili;
- accessibilità delle informazioni e dei dati di attuazione sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo il modello open data;
- consultazione su avanzamento della programmazione, stato di attuazione del Programma, preparazione delle relazioni annuali e valutazione del Programma, per indirizzare la fase attuativa della programmazione e promozione della valutazione di impatto.

Al fine di garantire l'obiettivo di migliorare in modo permanente e strutturato, la qualità ed il grado di incisività della consultazione con le parti economiche e sociali, con la società civile ed i cittadini (autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche, sindacati, datori di lavoro, organizzazioni non governative e organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione) nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi dei programmi di investimento pubblico, ivi compreso il Programma complementare, sarà possibile, inoltre, beneficiarie delle azioni avviate nell'ambito dell'Asse 3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (3.1.3 - Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato).

Nello specifico, gli interventi riferiti a tale azione mirano:

- garantire la trasparenza nella selezione dei partner (autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che
- rappresentano la società civile);



- fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per garantire un corretto processo di consultazione;
- assicurare la partecipazione efficace dei partner, a tutte le fasi del processo dalla preparazione all'attuazione, dalla sorveglianza alla valutazione, dei
- programmi e degli interventi;
- sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità in vista della loro partecipazione attiva al
- processo;
- sostenere la capacità delle amministrazioni nell'utilizzare e valorizzare il partenariato economico e sociale;
- creare piattaforme per l'apprendimento reciproco e lo scambio, anche a livello internazionale, di buone pratiche e di approcci innovativi.

SEZIONE 2b – TAVOLE FINANZIARIE

ID_CODICE PROGRAMMA/PIANO	
TITOLO DEL PROGRAMMA/PIANO	PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020

Nella seguente Tavola A è riportato il quadro finanziario aggiornato alla luce della nuova dotazione complessiva pari a € 294.143.873,00.

Come già evidenziato, l'importo originario di € 247.199.199,00 risulta, infatti, incrementato di € 46.944.674,00 quali risorse liberate dalla riprogrammazione finanziaria del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

TAVOLA A - Dotazione Finanziaria

PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020.		FdR - PAC 14-20 (valori in euro)
ASSE TEMATICO 1	"Modernizzazione e digitalizzazione della PA" - OT 11 e OT2	
	Regioni in transizione	4.678.127,00
	Regioni meno sviluppate	138.421.873,00
	Totale Asse Tematico 1	143.100.000,00
ASSE TEMATICO 2	"Rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico" - OT 11	
	Regioni in transizione	2.665.871,00
	Regioni meno sviluppate	138.678.803,00
	Totale Asse Tematico 2	141.344.674,00
ASSE 3 Assistenza Tecnica		9.699.199,00
TOTALE PROGRAMMA		294.143.873,00



Per gli Assi Tematici 1 e 2, la tabella che segue riporta l'indicativa ripartizione finanziaria delle linee di azioni del programma in percentuale sul valore totale dell'Asse di pertinenza

Asse	Linea di Azione	% su totale Asse
Asse Tematico 1	1.1.1 Azioni di sistema per lo sviluppo delle competenze della PA;	24%
	1.2.1 Strumenti tecnologici per il miglioramento dei processi di governo delle politiche del personale pubblico- NOI PA;	23%
	1.2.2 Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari e delle strutture amministrative (ivi comprese quelle penitenziarie) operanti nel settore giustizia;	31%
	1.2.3 Interventi per lo sviluppo dell'e-governement, dell'interoperabilità e supporto all'attuazione dell' "Agenda digitale";	22%
Asse Tematico 2	2.1.1 Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico;	68%
	2.1.2 Miglioramento, diffusione e applicazione di metodi di valutazione appropriati e rafforzamento delle competenze e delle capacità del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione	4%
	2.1.3 Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato;	4%
	2.1.4 Rafforzamento e miglioramento della qualità delle informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale e di dati di dettaglio collegati ai singoli Programmi, elaborati sulla base di comuni standard di qualità;	11%
	2.2.1 Azioni per il rafforzamento dell'attuazione delle politiche di coesione;	12%

TAVOLA B - Evoluzione prevista della spesa

PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020.	FdR - PAC 14-20		
	REGIONI IN TRANSIZIONE	REGIONI MENO SVILUPPATE	TOTALE
TOTALE	7.343.998,00	286.799.875,00	294.143.873,00
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0,00	30.899.899,00	30.899.899,00
2017	0,00	30.899.900,00	30.899.900,00
2018	0,00	30.899.900,00	30.899.900,00
2019	1.468.799,00	38.820.035,00	40.288.834,00
2020	1.468.799,00	38.820.036,00	40.288.835,00
2021	1.468.800,00	38.820.035,00	40.288.835,00
2022	1.468.800,00	38.820.035,00	40.288.835,00
2023	1.468.800,00	38.820.035,00	40.288.835,00



Asse 1 - “Modernizzazione e digitalizzazione della PA”

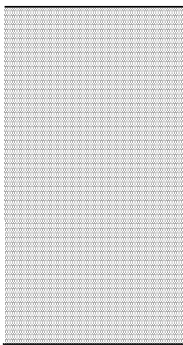
Sezione 3a – DESCRIZIONE DEI RISULTATI

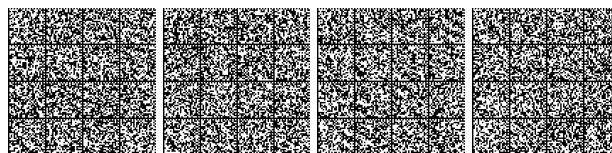
ID OS-RA	1.1
Obiettivo specifico (OS)- Risultato Atteso (RA)	Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione [RA 11.3]
Risultati che si intendono ottenere	L’OS 1.1, in armonia con le Raccomandazioni Specifiche per Paese (RPS) che invitano a rafforzare l’implementazione dell’e-government e a far progredire l’efficienza della Pubblica Amministrazione punta, in raccordo con l’OS 2.2 dell’Asse 2, al supporto dei processi di digitalizzazione, coerenti con le strategie per la crescita digitale, volti a rendere più efficiente la gestione del personale e il sistema della dirigenza pubblica, a riorganizzare le strutture e ad assicurare la revisione dei sistemi di management. Con riferimento: - ai processi di e-government, l’OS mira al potenziamento delle competenze digitali degli operatori coinvolti e alla revisione - citizen-centered- dei processi di servizio abilitata dalle nuove tecnologie, nonché al cambiamento organizzativo per la gestione ed erogazione dei servizi. - all’implementazione dei processi di riforma delle amministrazioni pubbliche: si tratterà prevalentemente di assicurare una gestione strategica delle risorse umane a tutti i livelli di governo e migliorare la gestione della dirigenza rafforzandone la dimensione professionale e l’orientamento ai risultati, nonché di garantire una migliore organizzazione sul territorio e un migliore funzionamento delle strutture in funzione di una maggiore efficienza e di più efficaci performance organizzative.



ID OS-RA	1.2
Obiettivo specifico (OS)- Risultato Atteso (RA)	<i>Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese [RA 2.2]</i>
Risultati che si intendono ottenere	L'OS intende perseguire due obiettivi principali: 1. Azioni di implementazioni di e-government ed efficienza della PA: Il processo di digitalizzazione della PA vari ambiti (es. sanità, turismo, beni culturali, servizi alle imprese) in un'ottica di coprogettazione fra i diversi livelli di governo e di integrazione a favore di una unitarietà di front-end verso il cittadino/impresa, deve essere accompagnato da una razionalizzazione del suo patrimonio ICT, attraverso la standardizzazione ed ottimizzazione delle applicazioni, la centralizzazione degli interventi, della programmazione e delle spese/investimenti della pubblica amministrazione centrale. In questo quadro, l'OS 1.2, coerentemente con le CSR che invitano a rafforzare le azioni di implementazione di e-government e a far progredire l'efficienza della Pubblica Amministrazione, contribuisce ad innalzare il livello di governo e delle capacità tecniche delle Amministrazioni responsabili della gestione, monitoraggio e controllo dei processi amministrativi a partire dalla governance delle politiche del personale, consentendo oltre che un risparmio della spesa pubblica anche un corretto efficientamento della "macchina" amministrativa; 2. Interventi specifici di digitalizzazione in rivolti al settore della giustizia e in particolare: l'estensione del Processo Civile Telematico (PCT) agli uffici dei Giudici di Pace e del Processo Penale Telematico (PPT) per dare maggiore efficienza al sistema della giustizia italiano, elevando, al contempo, il livello di affidabilità con il ricorso alle nuove tecnologie; la replica del modello implementato nel PCT anche nel settore penale, al fine di incrementare la circolazione dei dati nei vari passaggi chiave del sistema del processo penale, a partire dalla notizia di reato; l'adozione di strumenti di e-Government, facilmente fruibili da parte di cittadini, operatori della giustizia ed imprese. Risultati attesi: – aumento del numero di amministrazioni pubbliche che razionalizzano la propria infrastruttura informatica e digitale, attraverso l'uso di tecnologie in cloud computing, l'accorpamento con altre amministrazioni e l'utilizzo di piattaforme centrali. Per quanto concerne il settore della giustizia i risultati attesi riguardano: – estensione e informatizzazione agli uffici dei Giudici di Pace partendo dalle comunicazioni telematiche e dalla pubblicazione della sentenza.



- 
- velocizzazione dello scambio di informazione tra gli operatori del diritto penale;
 - unificazione dei sistemi alimentanti la “Notizia di Reato” ai sistemi di gestione documentale del penale ed integrazione con il registro SICP;
 - creazione del fascicolo penale digitale e gestione documentale;
 - sviluppo delle notifiche penali;
 - facilitazione dell’accesso al processo per cittadini, professionisti ed imprese.



Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Identificativo Azione-Linea di Azione	1.1.1
Azione	Azioni di sistema per lo sviluppo delle competenze della PA

Questa azione punta principalmente a completare le azioni di tipo materiale e tecnologico incluse nell'obiettivo specifico 1.2.

Le azioni sono finalizzate a garantire:

- il miglioramento di prestazioni e servizi delle pubbliche amministrazioni centrali, ivi incluse le agenzie governative e regionali nei diversi settori ed aree di competenza;
- il miglioramento dei meccanismi di governance tra le amministrazioni centrali e tra queste ultime e quelle regionali, per garantire la piena interoperabilità dei sistemi e dei servizi;
- rafforzamento organizzativo e procedurale della governance delle pubbliche amministrazioni centrali, ivi incluse le agenzie governative e regionali.

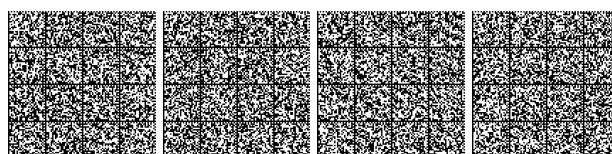
Dimensione territoriale: azioni di sistema

Beneficiari: Pubbliche amministrazioni.

Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii.

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.



Identificativo Azione-Linea di Azione	1.2.1
Azione	Strumenti tecnologici per il miglioramento dei processi di governo delle politiche del personale pubblico – NOI PA

L'azione 1.2.1 è finalizzata a garantire il completamento del progetto a titolarità del Ministero dell'Economia delle Finanze "NoiPA" allargando la platea dei soggetti amministrati di dipendenti pubblici al fine di garantire la costruzione di un sistema unico per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione.

"NoiPA" è un sistema, attivo dal 2012, tramite il quale il MEF (Dipartimento Affari Generali) eroga servizi di gestione del personale ai dipendenti pubblici.

Il Progetto finanziato con la presente azione mira al superamento delle attuali criticità del sistema che limitano la piena espandibilità ad ulteriori Amministrazioni.

Per raggiungere l'obiettivo prefissato superando i limiti attuali del sistema è stata ipotizzata una strategia di intervento articolata in tre linee:

1. Realizzare il nuovo sistema di risorse umane della PA italiana a copertura di tutti i processi Amministrativi di gestione del personale (servizi stipendiali, Servizi di rilevazione presenze, Servizi giuridici) ed estenderlo a tutte le Pubbliche Amministrazioni Centrali";
2. Realizzare la banca dati della PA: a supporto delle azioni di policy making, e rendendo disponibili informazioni di valore per la PA e per i cittadini;
3. Estendere i servizi erogati a tutta la sanità nazionale e regionale.

Dimensione territoriale: azioni di sistema

Beneficiari: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Affari Generali

Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii.

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.



Identificativo Azione-Linea di Azione	1.2.2
Azione	Azioni di miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari e delle strutture amministrative (ivi comprese quelle penitenziarie) operanti nel settore giustizia

L'azione mira a completare il processo di rafforzamento tecnologico previsto dall'azione 2.2.3 del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 nonché al miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione in coerenza con l'azione 1.3.5 "Interventi per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche per il miglioramento dell'efficienza organizzativa e della gestione del personale".

Con la presente azione si intende estendere il processo civile telematico agli uffici giudiziari dei Giudici di Pace attraverso le seguenti principali categorie di azioni:

- Verifica dei modelli di gestione informatica per il Giudice di Pace e trasmissione di comunicazione e notifiche per via telematica;
- Replicare il modello implementato nel PCT anche nel settore penale;
- Adottare strumenti di e-Government e TIC, fruibili da cittadini ed imprese, quali Interventi di estensione dei sistemi di multivideo conferenza, di video telepresenza.

Nell'ambito della presente azione sono inoltre ricompresi interventi di miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione ivi compresa quella penitenziaria anche attraverso l'attivazione di progettualità finalizzate a conseguire una riorganizzazione generale del lavoro intramurario.

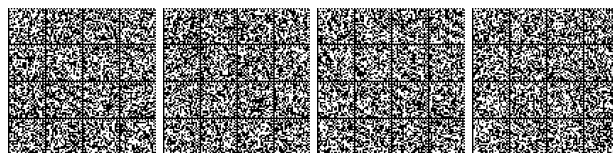
Dimensione territoriale: azioni di sistema

Beneficiari: Ministero della Giustizia, Uffici Giudiziari di I Grado (Giudici di Pace, Tribunali) o beneficiari similari.

Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii.

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.



Identificativo Azione-Linea di Azione	1.2.3
Azione	Interventi per lo sviluppo dell'e-government, dell'interoperabilità e supporto all'attuazione dell' "Agenda digitale"

L'azione 1.2.3 è volta a sostenere iniziative a supporto dell'Agenda Digitale e dell'e-government al fine di garantire la piena interoperabilità dei sistemi informativi e dei servizi erogati dalle Amministrazioni, a tutti i livelli di governo e nei diversi settori di intervento della pubblica amministrazione, anche nel quadro dell'attuazione del processo di riforma degli enti locali.

L'azione sostiene altresì interventi volti ad un significativo aumento della trasparenza in termini di accesso e disponibilità, in formato aperto, del patrimonio informativo settoriale della PA, finalizzati ad incrementare il coinvolgimento degli stakeholder e il livello di accountability delle Amministrazioni pubbliche.

L'azione assicura il rispetto degli standard necessari a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità nell'ottica di realizzare una piena inclusione digitale nei servizi di e-government e assicurare la fruibilità dei servizi pubblici a tutte le tipologie di utenza.

I servizi sono sviluppati secondo la logica del riuso per sostenere l'adozione di applicazioni informatiche, di pratiche tecnologiche/organizzative comuni e condivise fra Amministrazioni, promuovendo lo scambio di ogni utile informazione al fine della piena conoscibilità delle soluzioni adottate, dei costi, dei benefici e dei risultati ottenuti.

Nell'ambito della presente azione sono inoltre ricomprese iniziative di semplificazione volte allo sviluppo della capacità della PA di ridurre i costi e i tempi connessi alle procedure, anche attraverso interventi di digitalizzazione delle stesse, nell'ottica di creare un ambiente più favorevole per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e per i cittadini.

Dimensione territoriale: azioni di sistema e territorialmente mirate.

Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche nazionali con funzioni di coordinamento sulle politiche di coesione, altre Amministrazioni, nazionali, regionali e locali, Enti pubblici e le strutture periferiche dello Stato.

Azione oggetto di delega all'Organismo Intermedio – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.



Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE “Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)” e ss.mm.ii.

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l’applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.

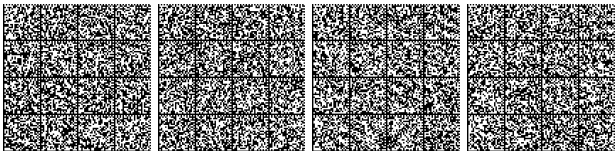


INDICATORI DI RISULTATO

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
1RIS	Amministrazioni che hanno implementato processi organizzativi	numero	0	20	Sistema di monit. del Programma	annuale
2RIS	Amministrazioni locali con collegamenti e scambi dati con altre Pubbliche Amministrazioni	%	93	100	Elaborazioni su dati Istat	annuale
3RIS	Notifiche e comunicazioni trasmesse in formato digitale negli uffici del giudice di pace coinvolti	%	0	70	Min. Giustizia	annuale

INDICATORI DI OUTPUT

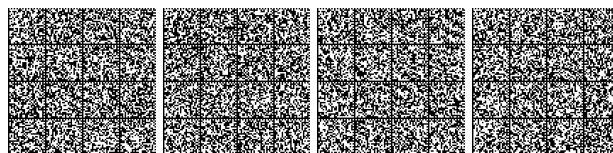
ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
1OUT	Quota di amministrazioni che hanno completato il processo di digitalizzazione (tra quelle coinvolte nei processi di digitalizzazione del Programma)	%	0	100	Sistema di monit. del Programma	annuale
2OUT	Numero di procedure di modernizzazione che hanno beneficiato del supporto del programma		0	20	Sistema di monit. del Programma	annuale
3OUT	Numero di applicativi e sistemi informativi realizzati negli uffici del giudice di pace	numero	0	1	Sistema Monit	annuale



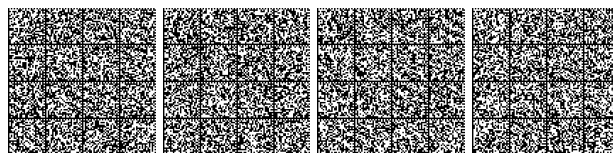
Asse 2 - "Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico"
--

Sezione 3a – DESCRIZIONE DEI RISULTATI

ID OS-RA	2.1
Obiettivo specifico (OS)- Risultato Atteso (RA)	<i>Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico (RA 11.6)</i>
Risultati che si intendono ottenere	L'OS 2.1 risponde alla necessità di offrire soluzioni e approcci nuovi alle debolezze consolidate negli ultimi anni nell'attuazione delle misure rivolte alla crescita ed alla coesione. L'OS 2.1 interviene in tutte le politiche settoriali, anche in supporto alle strategie nazionali (ad es.: Strategia di Specializzazione Intelligente – S3) Si tratta, invece, con una azione di profondo cambiamento, di introdurre nuove dinamiche, sia a livello decisionale che su quello di attuazione delle politiche funzionali atte a garantire la crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Al tempo stesso le limitazioni nel bilancio pubblico obbligano ad una crescente efficienza che riduca l'impegno di risorse umane e materiali per la realizzazione degli interventi di sviluppo e generi nuove competenze gestionali. Gli interventi finalizzati a tale obiettivo specifico, pertanto, sono volti a conseguire i seguenti risultati: 1. migliorare la capacità di attuare e realizzare le politiche e gli investimenti pubblici accrescendo il livello di assorbimento delle risorse e rafforzando al contempo l'efficienza del processo di decisione pubblica anche attraverso il maggiore coinvolgimento della società civile nei processi di osservazione degli interventi finanziati con risorse pubbliche e di co-progettazione di interventi sul territorio; 2. aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche di realizzare gli interventi di sviluppo, adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia; 3. rafforzare la cooperazione tra amministrazioni e tra queste e il settore privato e ridurre gli oneri amministrativi delle politiche di sviluppo; 4. rafforzare le strutture operative e le competenze nella Pubblica Amministrazione coinvolte nel processo di sorveglianza, attuazione, governance degli investimenti pubblici ivi compreso il potenziamento qualitativo e supporto operativo nelle attività di gestione dei beni confiscati; 5. rafforzare la valutazione delle politiche pubbliche.



ID OS-RA	2.2
Obiettivo specifico (OS)-Risultato Atteso (RA)	Sviluppo di capacità della Pubblica Amministrazione nell'attuazione di interventi della politica di coesione territoriale [nuovo RA 12]
Risultati che si intendono ottenere	Questo OS 2.2 mira a realizzare la gestione strategica dell'Accordo di Partenariato fornendo il funzionale supporto amministrativo ed organizzativo attraverso il rafforzamento operativo delle strutture tecniche e amministrative responsabili per l'attuazione dei Programmi. L'OS 2.2 viene dunque indirizzato in coerenza alle priorità di accelerazione e miglioramento dell'efficacia della politica di coesione territoriale per il periodo 2014-2020. Gli interventi finalizzati a tale obiettivo specifico sono volti a conseguire i seguenti risultati – migliorare la capacità di attuare e realizzare le politiche e gli investimenti pubblici accrescendo il livello di assorbimento delle risorse e rafforzando al contempo l'efficienza del processo di decisione pubblica; – aumentare stabilmente la capacità delle amministrazioni pubbliche di realizzare gli interventi di sviluppo, in tutto il ciclo progettuale a partire dalla progettazione degli interventi fino alla concreta attuazione, adattando nel contempo la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia; – potenziare la cooperazione tecnica tra amministrazioni nazionali e regionali nonché il presidio e la maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico.



Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Identificativo Azione-Linea di Azione	2.1.1
Azione	Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico

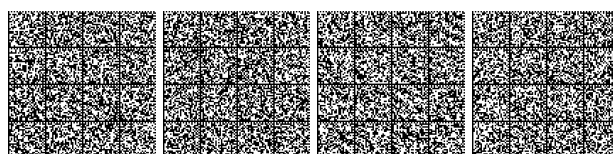
L'azione 2.1.1 è finalizzata a garantire il rafforzamento del presidio e la maggiore efficienza del processo di decisione della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico ed agisce attraverso interventi volti a stimolare il cambiamento strutturale del funzionamento delle pubbliche amministrazioni mirati: 1. A supportare la governance del processo ed il soddisfacimento dei fabbisogni settoriali emergenti dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) e 2. Al soddisfacimento delle esigenze settoriali, trasversali (ad esempio rafforzamento della capacità amministrativa nelle politiche relative al principio di pari opportunità e gender mainstreaming) e delle strategie nazionali (ad esempio: nel supporto alla cabina di Regia per l'attuazione e il monitoraggio della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente e nel monitoraggio delle Strategie Regionali).

Con riferimento ai Piani di Rafforzamento Amministrativo, gli interventi attivati nella presente azione mirano a rafforzare la governance del processo e intervenire nelle aree di debolezza o criticità individuate negli stessi piani, non direttamente connessi ai processi di gestione ed attuazione dei Programmi Operativi, il cui superamento comporta un miglioramento di carattere permanente della capacità amministrativa e tecnica con impatto generale sull'attuazione delle politiche settoriali e sull'efficace realizzazione degli investimenti pubblici. In tale contesto, le risultanze dell'analisi dei fabbisogni dei PRA andranno anche a rappresentare i criteri guida per la differenziazione territoriale di intensità delle relative azioni mirate che saranno attivate. Come anche costituiranno la base per le azioni trasversali di accompagnamento e scambio di esperienze tra diverse amministrazioni e per rilanciare, a livello nazionale, tematiche comuni a più amministrazioni.

Verranno promosse, in aggiunta, iniziative volte a favorire la mobilitazione di progettazione locale sfruttando le risorse creative del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni private che condividono le finalità pubbliche dell'intervento e di rappresentanze dei beneficiari ultimi. Tali iniziative sono caratterizzate da una ricerca di efficienza economica e di sostenibilità nel tempo dei servizi posti in essere e dal coinvolgimento degli uffici pubblici più direttamente responsabili della gestione e delle funzioni attive di settore, anche favorendo meccanismi auto-riflessivi e valutativi che offrano stimoli periodici al ri-orientamento delle modalità operative adottate.

La presente azione sarà, a titolo indicativo, attuata attraverso:

- analisi, studi, definizione di modelli di decisione partecipata; linee guida, seminari e workshop, creazione di reti;
- cooperazione e scambio di esperienze, anche a livello internazionale, tra le autorità competenti; selezione di progetti pilota per la disseminazione dei risultati; progetti mirati su tematiche specifiche; analisi desk, field (es. sopralluoghi) e benchmarking;



- interventi di affiancamento istituzionale (*task force*) anche attraverso l'acquisizione di specifiche competenze/professionalità specialistiche selezionate con apposite procedure aperte e trasparenti, espletate anche direttamente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Interventi di rafforzamento delle strutture operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione coinvolte nel processo di sorveglianza, attuazione, governance degli investimenti pubblici ivi compreso il potenziamento qualitativo e supporto operativo nelle attività di gestione dei beni confiscati ed in tema di pari opportunità;
- Interventi che prevedono l'implementazione di specifici modelli o iniziative per il rafforzamento della filiera, orizzontale e verticale, di cooperazione tecnica, in particolare mettendo in rete gli stakeholders (attraverso interventi di sensibilizzazione, empowerment e approfondimento, etc..) garantendo l'attivazione di un processo di razionalizzazione del sistema di responsabilità che stimoli il contributo di ciascun attore al processo di implementazione delle politiche di investimento.

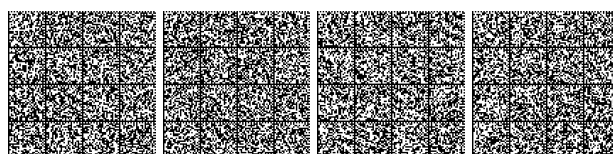
Dimensione territoriale: azioni di sistema e territorialmente mirate.

Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche nazionali con funzioni di coordinamento sulle politiche di coesione, altre Amministrazioni, nazionali, regionali e locali, Enti pubblici, organismi di diritto pubblico e le strutture periferiche dello Stato.

Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii..

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.



Identificativo Azione-Linea di Azione	2.1.2
Azione	Miglioramento, diffusione e applicazione di metodi di valutazione appropriati e rafforzamento delle competenze e delle capacità del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione

L'azione 2.1.2 è rivolta al miglioramento, diffusione e applicazione di metodi di valutazione appropriati e al rafforzamento delle competenze e delle capacità delle Amministrazioni che gestiscono i PO, del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di Valutazione.

Nell'ambito della più ampia azione di supporto al processo di riforma e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, attuata con l'Asse 1, si intende promuovere specificatamente la valutazione delle politiche pubbliche di cambiamento. Si mira, pertanto, a rafforzare le capacità e le competenze sulla valutazione dei risultati delle riforme della PA.

E' necessario sviluppare azioni di valutazione a livello nazionale per assicurare la copertura valutativa nei diversi settori e territori di intervento, colmando eventuali deficit settoriali da parte delle singole amministrazioni. Inoltre, si intende sviluppare esercizi di meta valutazione, trasferimento e discussione dei risultati e delle raccomandazioni delle valutazioni e delle loro metodologie più efficaci.

La presente azione del POC, in coerenza con il PON Governance e Istituzionale 2014-2020 si pone, tra l'altro, l'obiettivo di rafforzare le competenze e le capacità del Sistema Nazionale di Valutazione e delle strutture tecniche delle amministrazioni al fine di:

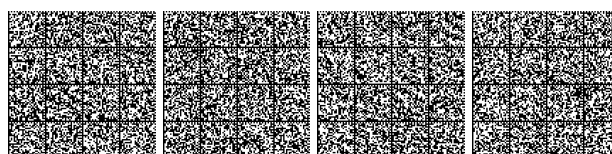
- migliorare la qualità dei processi di valutazione;
- costruire capacità di valutazione;
- aumentare l'indipendenza della valutazione,
- contribuire alla diffusione della cultura della valutazione, attraverso una attività di indirizzo e guida sui processi di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post, sui piani di valutazione e sulla disseminazione dei risultati,
- diffusione di pratiche innovative nelle valutazioni e la prosecuzione delle attività di rete dei Nuclei di valutazione, attraverso incontri, scambi di informazioni e buone pratiche

In particolare, si prevede di attivare:

- interventi di animazione del dibattito pubblico sulla valutazione;
- produzione di documenti e pubblicazioni;
- promozione e la realizzazione di studi e valutazioni pilota;
- interventi di supporto a singole amministrazioni centrali, regionali e locali o gruppi di amministrazioni impegnate nei processi valutativi;
- cooperazione, per il supporto metodologico nelle valutazioni specifiche, con le Autorità Ambientali e con l'Amministrazione garante dell'attuazione del principio delle pari opportunità e non discriminazione.

Dimensione territoriale: azioni di sistema e territorialmente mirate.

Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche nazionali con funzioni di coordinamento sulle politiche di coesione, altre Amministrazioni, nazionali, regionali e locali, Enti pubblici e le strutture periferiche dello Stato.



Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii..

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.

Identificativo Azione-Linea di Azione	2.1.3
Azione	Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato

L'azione 2.1.3 si pone l'obiettivo di migliorare in modo permanente e strutturato, la qualità ed il grado di incisività della consultazione con le parti economiche e sociali, con la società civile ed i cittadini nelle fasi di pianificazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di investimento pubblico.

L'azione si prefigge di migliorare e innovare in modo permanente e strutturato la qualità della collaborazione tra AdG e Partenariati dei Programmi attuando in Italia le indicazioni del Codice Europeo di Condotta sul Partenariato.

Il partenariato, in stretta correlazione con l'approccio della governance a più livelli, consente di rafforzare l'impegno nei riguardi delle politiche dell'UE e di tutte le politiche di investimento pubblico, di aumentare le conoscenze, le competenze per l'ideazione e l'attuazione delle strategie, di amministrare gli strumenti di sviluppo corrispondenti e di garantire una maggiore trasparenza nei processi decisionali contribuendo, pertanto, a ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche. L'azione di stimolo deve poggiare su istituzioni e regole chiare per assicurare la sua piena valorizzazione.

Nello specifico, gli interventi riferiti all'azione mirano a:

- garantire la trasparenza nella selezione dei partner (autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile);
- fornire ai partner informazioni adeguate e tempi sufficienti come condizione indispensabile per garantire un corretto processo di consultazione;



- assicurare la partecipazione efficace dei partner, a tutte le fasi del processo dalla preparazione all'attuazione, dalla sorveglianza alla valutazione, dei programmi e degli interventi;
- sostenere il rafforzamento delle capacità dei partner al fine di migliorarne le competenze e le abilità in vista della loro partecipazione attiva al processo;
- sostenere la capacità delle amministrazioni nell'utilizzare e valorizzare il partenariato economico e sociale;
- creare piattaforme per l'apprendimento reciproco e lo scambio, anche a livello internazionale, di buone pratiche e di approcci innovativi.

Dimensione territoriale: azioni di sistema e territorialmente mirate

Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche nazionali con funzioni di coordinamento sulle politiche di coesione, altre Amministrazioni, nazionali, regionali e locali, Enti pubblici e le strutture periferiche dello Stato.

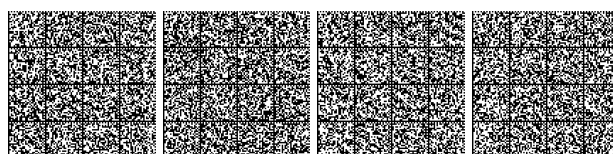
Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii..

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.

Identificativo Azione-Linea di Azione	2.1.4
Azione	Rafforzamento e miglioramento della qualità delle informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale e di dati di dettaglio collegati ai singoli Programmi, elaborati sulla base di comuni standard di qualità

L'azione 2.1.4 risponde all'esigenza di disporre di informazioni statistiche strutturate, periodicamente aggiornate ed adeguatamente disaggregate a livello territoriale sulla contabilità pubblica e sulle principali tematiche di intervento delle politiche di sviluppo nonché di metodi per la produzione di dati elaborati sulla base di comuni standard di qualità.



Nello specifico l'azione potrà essere attuata attraverso i seguenti interventi:

- per il rafforzamento e il miglioramento di informazioni statistiche territoriali che intendono garantire, anche con riferimento alle aree urbane e alle aree interne del Paese, una disponibilità tempestiva di dati statistici e informazioni multi settoriali elaborati sulla base di comuni standard di qualità necessari, per la ricognizione, valutazione e verifica degli andamenti delle politiche pubbliche (con particolare riferimento agli indicatori statistici di risultato considerati nell'Accordo di Partenariato che garantiscono anche il soddisfacimento della condizionalità ex-ante "Sistemi Statistici e indicatori di risultato" prevista dai Regolamenti);
- per il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) che contribuiscono all'aumento e al miglioramento delle informazioni statistiche di base relative all'andamento dei flussi finanziari sul territorio, funzionali a una corretta definizione e valutazione delle politiche pubbliche.

Dimensione territoriale: azioni di sistema e territorialmente mirate.

Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche nazionali con funzioni di coordinamento sulle politiche di coesione, altre Amministrazioni, nazionali, regionali e locali, Enti pubblici e le strutture periferiche dello Stato.

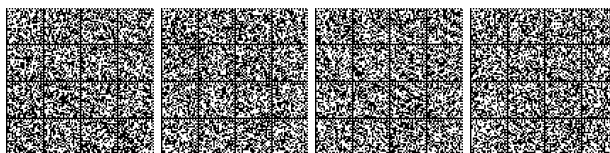
Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all'interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull'utilizzo dell'evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii..

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.

Identificativo Azione-Linea di Azione	2.2.1
Azione	Azioni per il rafforzamento dell'attuazione delle politiche di coesione

Azioni di sistema e progetti mirati per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni a vario titolo coinvolte nell'attuazione dei Fondi strutturali, che si qualificano come interventi specifici indirizzati al conseguimento di realizzazioni determinate e quindi a risultati definiti, sia diretti, sia indiretti anche finalizzati a soddisfare i fabbisogni di supporto emergenti dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA). I progetti potranno, tra l'altro, riguardare i seguenti possibili ambiti:



- analisi, studi e valutazioni per il miglioramento delle capacità istituzionali, tecniche e amministrative collegate al processo di accelerazione della spesa;
- supporto per la realizzazione di interventi previsti nell’ambito delle iniziative di accelerazione per l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali;
- sostegno e sviluppo di capacità della Pubblica Amministrazione nell’attuare interventi della politica di coesione territoriale (*task force*);
- affiancamento istituzionale e rafforzamento del presidio anche attraverso l’acquisizione di specifiche competenze/professionalità specialistiche che verranno selezionate con apposite procedure aperte e trasparenti espletate anche direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
- Interventi finalizzati a garantire lo scambio di buone pratiche.

Dimensione territoriale: azioni di sistema e territorialmente mirate

Beneficiari: Agenzia per la Coesione Territoriale (per l’acquisizione ed il rafforzamento delle strutture informatiche a supporto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale può essere individuato direttamente l’Ufficio 3. Sistemi informativi e acquisti anche in continuità con le progettualità già finanziate nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 e del relativo programma complementare), amministrazioni pubbliche enti locali, amministrazioni pubbliche internazionali, etc...

Modalità di attuazione: la selezione degli interventi previsti all’interno della presente linea di azione avverrà mediante procedure di evidenza pubblica (bandi e avvisi pubblici) o procedure negoziali (accordi diretti tra Pubbliche Amministrazioni), a seguito di specifiche istruttorie tecnico-amministrative, in base a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza e parità di trattamento. L’attuazione degli interventi avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, disciplinanti gli appalti pubblici, ove pertinente, e in conformità a procedure e disposizioni attuative fondate sull’utilizzo dell’evidenza pubblica.

Sarà, inoltre, prevista la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari e chiarito nella guida sui costi semplificati ultima versione della CE “Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)” e ss.mm.ii..

Le opzioni di rimborso semplificato dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentiranno di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l’applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti.

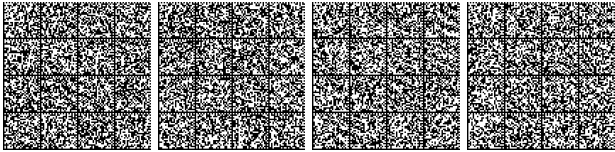


INDICATORI DI RISULTATO

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
4RIS	Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO	%	64	40	ACT - VISTO	annuale
5RIS	Livello di implementazione dei PRA	%	0	100	Monitoraggio segreteria tecnica PRA	annuale
6RIS	Progetti e interventi che rispettano i crono-programmi di attuazione e un tracciato unico completo	%	30%	70	RGS-IGRUE, DPS, Sistema di monit. unitario	annuale

INDICATORI DI OUTPUT

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
4OUT	Numero di Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni e attori rilevanti	numero	0	10	Sistema di monit. del Programma	annuale
5OUT	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici (ivi compresi quelli previsti dai PRA)	numero	0	10	Sistema di monit. del Programma	annuale



Asse 3 - Assistenza Tecnica

Sezione 3a – DESCRIZIONE DEI RISULTATI

ID OS-RA	3.1
Obiettivo specifico (OS)- Risultato Atteso (RA)	<i>Garantire il buon funzionamento di tutte le fasi dei macro processi gestionali del Programma Complementare: preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di reti, risoluzione dei reclami, controllo</i>
Risultati che si intendono ottenere	L'obiettivo specifico traduce la priorità generale assunta nella strategia del programma di garantire la buona gestione del Programma complementare. Con tale obiettivo specifico si intende, quindi, assicurare una corretta ed efficace attuazione degli interventi e delle priorità del Programma attraverso l'adeguato utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche e umane di assistenza tecnica. Risultato di tale obiettivo specifico sarà, pertanto, migliorare la capacità e il livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del Programma attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i macro-processi relativi (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione).



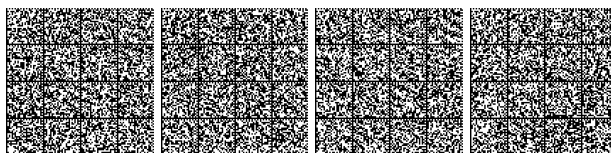
Sezione 3b – DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Identificativo Azione-Linea di Azione	3.1.1
Azione	Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del Programma Complementare

Gli interventi compresi nell'ambito dell'azione 3.1.1 fanno riferimento alle tradizionali attività di accompagnamento all'attuazione di un Programma, a titolo indicativo, prevedono:

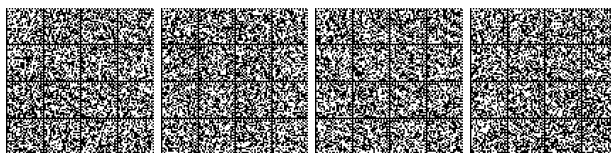
- l'assistenza all'Unità di Gestione, all'Unità di Controllo e all'Unità di Pagamento, attraverso la costituzione di una segreteria tecnica e l'acquisizione di specifiche competenze/professionalità specialistiche selezionate mediante apposite procedure aperte e trasparenti espletate direttamente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, agli eventuali Organismi Intermedi nonché a tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella gestione e attuazione del Programma e nelle fasi caratterizzanti i relativi macro-processi (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo). Elemento peculiare in tale ambito è rappresentato dagli interventi di supporto tecnico e metodologico volti a rafforzare le strutture, gli uffici e le unità operative delle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del Programma, attraverso l'implementazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo che potrebbero richiedere un apporto puntuale e contingente;
- le attività di supporto rivolte a tutti i soggetti – amministrazioni nazionali, enti locali, consorzi, associazioni beneficiari in generale - coinvolti a vario titolo nell'attuazione del Programma, finalizzate a ridurre i nodi gestionali assicurando la disponibilità di indirizzi e soluzioni tecniche alle potenziali criticità. Scopo principale è di garantire assistenza e affiancamento, in particolare nelle fasi di progettazione e realizzazione di interventi riguardanti le tematiche comunitarie;
- l'acquisizione degli strumenti informatici e telematici per la gestione del Programma al fine di garantire un'efficace sorveglianza e soddisfare le potenziali esigenze che emergeranno nella fase di attuazione del Programma.

Beneficiari: Agenzia per la Coesione Territoriale (per l'acquisizione ed il rafforzamento delle strutture informatiche a supporto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale può essere individuato direttamente l'Ufficio 3. Sistemi informativi e acquisti anche in continuità con le progettualità già finanziate nell'ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 e del relativo programma complementare)



INDICATORI DI OUTPUT

ID	Indicatore	Unità di misura per l'indicatore	Valore di base	Valore obiettivo (2023)	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
6 out	servizi di assistenza tecnica	numero	0	5	Sistema di monit. del Programma	annuale
7 out	Personale equivalente contrattualizzato	numero	0	10	Sistema di monit. del Programma	Annuale
8 out	Realizzazione di applicativi e sistemi informativi	numero	0	2	Sistema di monit. del Programma	Annuale
9 out	prodotti per l'informazione e comunicazione	numero	0	150	Sistema di monit. del Programma	Annuale
10 out	Incontri di partenariato	numero	0	30	Sistema di monit. del Programma	Annuale



ALLEGATO I – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Il Sistema di Gestione e controllo

Le procedure di attuazione del Programma complementare sono coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

Il sistema di gestione e controllo del Programma complementare, inoltre, è coerente con le prescrizioni della delibera CIPE n. 10/2015, recante la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020, nonché la definizione dei criteri di programmazione degli interventi complementari.

L'esecuzione del Programma complementare si basa su un sistema di gestione e controllo affidabile, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate ed è a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, affidata agli Uffici che risultano già responsabili per le medesime funzioni per il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

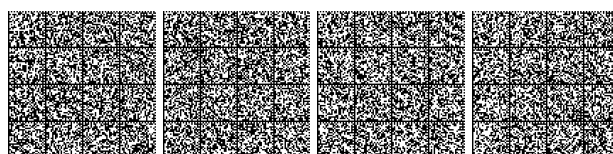
Il sistema di gestione e controllo del programma è analiticamente descritto nei paragrafi seguenti. Per quanto non precisato nel presente allegato si rinvia alla Descrizione delle funzioni dell'Autorità di gestione e di Certificazione ed alla Manualistica vigente ad uso dell'AdG e AdC del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 che deve intendersi per ciò vigente anche per il Programma Complementare, giusti gli opportuni adattamenti.

Nel rinviare a quanto più specificatamente previsto nell'ambito del paragrafo 3 "Unità di controllo (UdC)" che dispone che le domande di rimborso inviate dal Beneficiario ed inclusive di spese regolari, in quanto hanno superato positivamente i controlli amministrativi di I livello, possono essere successivamente incluse in dichiarazioni di spesa da trasmettere all'UdP a cura dell'UdG/OI, a differenza del Sistema di gestione e controllo del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, nel Programma complementare, non trovano applicazione:

- le procedure di controllo preliminari all'emanazione di bandi per appalti o all'assunzione di provvedimenti amministrativi di affidamento per le procedure negoziate di valore stimato superiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE e per le procedure di affidamento per gli enti in house (controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione e affidamento);
- le verifiche in loco delle operazioni.

Ulteriori modalità di attuazione potranno, inoltre, essere definite attraverso l'emanazione di manuali o circolari specifiche elaborate a cura dell'Ufficio 5 di staff "Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica".

La responsabilità della gestione ed attuazione del programma è affidata all'Unità di Gestione, incardinata nell'ufficio 5 di staff "Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica".



L'Unità di Gestione potrà avvalersi degli altri Uffici dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per lo svolgimento di alcune attività nell'ambito del Programma. In ogni caso, i diversi Uffici dell'Agenzia, coordinati dal relativo Direttore Generale, collaborano per assicurare un'efficace attuazione del Programma.

L'Unità di Gestione e le due Aree dell'Agenzia competenti per le funzioni di coordinamento della politica di coesione nelle diverse tematiche interessate, inoltre, collaborano anche ai fini di una più efficace attuazione del Programma, a partire dal supporto tecnico e specialistico nella selezione delle operazioni ed istruttoria delle proposte progettuali.

Per l'acquisizione ed il rafforzamento delle strutture informatiche a supporto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, *l'Ufficio 3 Sistemi informativi e acquisti*, in continuità con le progettualità già finanziate nell'ambito del "PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013" e del relativo programma complementare, potrà assumere anche il ruolo di Beneficiario dei relativi progetti.

In questo quadro, *l'Ufficio 4 dell'Area Progetti e strumenti dell'Agenzia, "Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici"*, svolge le funzioni di Referente per la disciplina sugli aiuti di Stato e gli appalti pubblici per il Programma nel suo complesso.

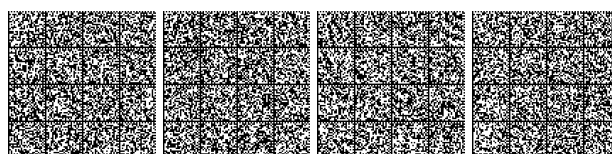
Nell'ambito del Programma Complementare è formalmente individuato l'Organismo Intermedio (OI) nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, responsabile delle funzioni con riferimento alle seguenti Linee di azione

- linea di azione 1.2.3 dell'Asse 1 "Interventi per lo sviluppo dell'e-governement, dell'interoperabilità e supporto all'attuazione dell' "Agenda digitale";";

La struttura Organizzativa

Nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, in coerenza con l'art. 72 del Reg. (CE) 1303/2013, atteso il carattere di complementarietà del Programma in oggetto rispetto alla programmazione dei Fondi SIE, nel processo di gestione ed attuazione del Programma sono individuate le seguenti macro-aree di responsabilità:

- Unità di Gestione del programma (Ufficio 5 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale) - UdG;
- Organismo Intermedio: Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Unità di Pagamento (Ufficio 1 - Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione Territoriale)
- Unità di Controllo (UdC) l'Ufficio 7 - Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la coesione territoriale, con funzioni di Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello.



Strutture responsabili dell'attuazione del programma

La tabella che segue riepiloga per ogni struttura responsabili il relativo referente.

Struttura Responsabile	Referente
Unità di gestione	Dirigente pro-tempore Ufficio 5 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale Via Sicilia 162 – 00187 Roma
Organismo Intermedio	Capo Dipartimento pro-tempore del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri Corso Vittorio Emanuele 116 – 00186 Roma
Unità di pagamento	Dirigente pro-tempore Ufficio 1 - Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione Territoriale Via Sicilia 162 – 00187 Roma
Unità di controllo	Ufficio 7 - Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la coesione territoriale Via Sicilia 162 – 00187 Roma



1. Unità di gestione (UdG)

L'Unità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del Programma conformemente al principio di sana gestione amministrativa e finanziaria. La struttura organizzativa responsabile della gestione è individuata nell'ufficio Ufficio 5 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale "Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica".

L'UdG ha la primaria responsabilità della pianificazione ed esecuzione delle azioni previste dal Programma.

Essa provvede, in particolare, a:

- selezionare e verificare la conformità agli obiettivi del programma, così come deliberato dal CIPE, proposte progettuali presentate dalle Amministrazioni beneficiarie;
- comunicare ai beneficiari le procedure di attuazione del programma e le modalità di rendicontazione delle spese;
- garantire che i beneficiari, coinvolti nell'attuazione delle operazioni, adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;
- implementare e verificare che i beneficiari alimentino correttamente e tempestivamente il sistema informatico a supporto della gestione del programma (sistema "Delfi"), sia per quanto riguarda i dati amministrativo/contabili, sia per quanto riguarda quelli relativi alle previsioni di spesa ed allo stato di avanzamento delle operazioni;
- ricevere l'Unità di controllo (Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia) l'attestazione dell'espletamento delle verifiche di competenza con annesse check-list di controllo sulle spese sostenute dal Beneficiario;
- ricevere le Domande di rimborso dei beneficiari (comprehensive delle spese ammesse e regolari a seguito dell'esito positivo del controllo svolto dall'UdC) e provvede a trasmettere dichiarazioni di spesa all'Unità di Pagamento (Ufficio 1 - Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione Territoriale) ai fini dell'attivazione dei trasferimenti di risorse a valere sul programma;
- assicurare la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire e rimuovere eventuali irregolarità e/o abusi nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie;
- redigere le Relazioni annuali di attuazione del programma.

L'Unità di Gestione assicura, inoltre, l'impiego di sistemi e procedure per garantire la corretta esecuzione del programma.

L'UdG, per esercitare le proprie funzioni, compreso il coordinamento delle attività delle altre strutture responsabili dell'attuazione del programma, si può avvalere del supporto dell'assistenza tecnica, nonché dell'eventuale ausilio di altre strutture dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, competenti, tra l'altro, per l'organizzazione, il bilancio, la gestione del personale, i sistemi informativi e gli acquisti.



2. Organismi intermedi (OI)

Le capacità degli Organismi Intermedi di assolvere alle proprie funzioni sono state verificate dall'Unità di Gestione secondo le modalità indicate al paragrafo n. 2.1.3 del SI.GE.CO. del PON al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

In particolare, per quanto concerne il controllo preventivo all'affidamento delle funzioni di Organismo Intermedio, la verifica ha riportato esito positivo come dalle conclusioni contenute nel verbale di controllo trasmesso con nota protocollo ID 6153 del 31 luglio 2015 al medesimo OI-Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Organismo Intermedio DFP

L'atto giuridico di delega all'Organismo intermedio Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica è costituito per il PON Governce con la Convenzione del 4 agosto 2015 e per il Programma complementare disciplinata con successiva Convenzione. Tale delega dispone che l'Organismo Intermedio è responsabile della gestione delle linee del POC indicate conformemente al principio della sana gestione finanziaria e assicurando il rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

In particolare, il Dipartimento della Funzione Pubblica è responsabile dei compiti richiamati all'art. 3 della citata Convenzione, ove applicabili al Programma Complementare, nei seguenti ambiti di competenza:

- l'Asse 1 "Interventi per lo sviluppo dell'e-governement, dell'interoperabilità e supporto all'attuazione dell' "Agenda digitale", linea di azione 1.2.3.

3. Unità di pagamento (UdP)

La funzione di Unità di Pagamento è svolta dall'Ufficio 1 - Area Programmi e Procedure dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in posizione di indipendenza gerarchico-funzionale rispetto all'Ufficio Ufficio 5 di staff dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Unità di Gestione del Programma.

L'Unità di Pagamento è responsabile per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei beneficiari, a valere sui fondi previsti per l'attuazione del Programma, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile e del principio di sana gestione finanziaria.

4. Unità di controllo (UdC)

L'Unità di controllo del programma è organizzata secondo il requisito della separazione funzionale rispetto all'Ufficio preposto alla gestione del programma. Le verifiche svolte dal sistema di controllo sono finalizzate a garantire, nel corso della gestione, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati dal programma complementare.

Nel caso della rendicontazione secondo la modalità previste dalle opzioni dei costi semplificati, le verifiche di I livello sono adeguate di conseguenza, per le relative voci di spesa ammissibili.

Attraverso il sistema di controllo del programma, l'UdC dovrà appurare, tra l'altro che:

- le spese dichiarate siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e che esse siano state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento;



- nell'esecuzione delle spese, i beneficiari abbiano rispettato la normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi compreso le norme sui contratti pubblici;
- le dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari provengano da sistemi di contabilità affidabili e siano basate su documenti giustificativi verificabili;
- i beneficiari tengano una contabilità informatizzata e separata, anche attraverso opportuna codifica contabile, delle spese sostenute per la realizzazione del programma.

Per le tutte le azioni inserite negli Assi previsti da programma, fatta eccezione per le azioni di delegate all'Organismo Intermedio DFP, le verifiche di I livello (verifiche amministrative) sono effettuate a cura dell'Ufficio 7 dell'Area Programmi e Procedure dell'Agenzia, quale centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione dei controlli di I livello per l'insieme del programma, che è competente, specificatamente, nello svolgimento dei controlli sia con riguardo alle le procedure e operazioni a regia, che alle operazioni a titolarità di competenza dell'Unità di Gestione.

La funzione di espletamento dei controlli di I livello è stata delegata all' Organismo Intermedio DFP con riferimento alle sole operazioni rientranti nelle azioni delegate.

Le verifiche di I livello riguardano tutte le spese che saranno inserite nelle domande di rimborso prodotte dai beneficiari e devono essere documentate attraverso specifiche check-list di controllo. Le unità di controllo possono effettuare verifiche basate su singole voci di spesa (test di sostanza), nel rispetto dei principi di revisione internazionalmente riconosciuti e delle note circolari comunitarie definite in materia (cfr. EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015 – "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione").

Le domande di rimborso inviate dal Beneficiario ed inclusive di spese regolari, in quanto hanno superato positivamente i controlli amministrativi di I livello, possono essere successivamente incluse in dichiarazioni di spesa predisposte dall'UdG/OI con le seguenti differenziazioni:

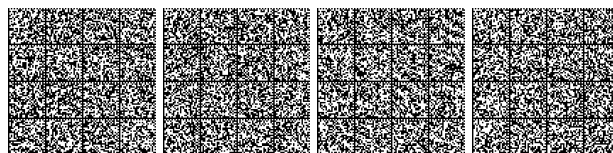
- in caso di operazioni di competenza dell'UdG, le Domande di rimborso potranno confluire direttamente nella Dichiarazione delle spese;
- in caso di operazioni rientranti nella delega OI DFP, le Domande di rimborso presentate dai Beneficiari confluiranno in Dichiarazioni di spesa dell'OI, corredate da una specifica checklist inserita sul sistema informativo del PON. La trasmissione delle Dichiarazioni di spesa da parte dell' OI avviene per il tramite di tale sistema informativo e, pertanto, tali Dichiarazioni sono immediatamente visibili sia per l'Unità di Gestione, che per l'Unità di Pagamento.

L'UdG sarà dunque tenuta a trasmettere all'UdP, sempre per il tramite del sistema informativo del Programma, le Dichiarazioni di spesa complessive per il Programma, corredate dalla relativa checklist.

Sistema di Monitoraggio

Il sistema di sorveglianza sull'attuazione del programma si inquadra nell'ambito del sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato -IGRUE.

A tal fine, l'Unità di gestione provvede a stabilire le modalità tecniche per la rilevazione dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, a livello di singola operazione finanziata dal programma. Nello specifico l'Unità di Gestione provvederà ad alimentare i dati attraverso un



proprio sistema informativo (Il sistema DELFI, ossia il sistema informatico di scambio elettronico dei dati del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020), conforme al protocollo unitario di colloquio definito dall'IGRUE per la programmazione 2014-2020 ed accessibile via web attraverso credenziali personali che consentono di attribuire diversi livelli di visibilità e privilegi sui dati.

Il sistema di monitoraggio così attivato deve consentire:

- la corretta e puntuale identificazione dei progetti ammessi ai contributi del programma;
- un esauriente corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario, fisico e procedurale), secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e gli standard definiti nel "Protocollo Unico di Colloquio" per il monitoraggio dei programmi operativi della politica di coesione 2014/2020;
- la verifica della qualità e della esaustività dei dati, ai differenti livelli di dettaglio;

L'UdG svolge le necessarie verifiche per garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

Il sistema di monitoraggio, costituirà, altresì, la base informativa per:

- verificare costantemente lo stato di avanzamento delle attività programmate, sia in termini finanziari che procedurali e fisici, sulla base degli indicatori appositamente definiti nel programma;
- ottenere un quadro aggiornato sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sull'eventuale necessità di rimodulazione o riprogrammazione in itinere delle attività e delle risorse finanziarie.

L'UdG verifica che i dati di monitoraggio siano trasmessi tempestivamente dai beneficiari, a livello di singola operazione (progetto/intervento), al S.I. del MEF-IGRUE.

Le Procedure finanziarie

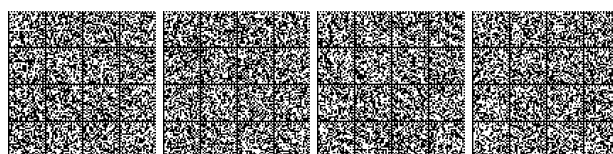
Alle erogazioni in favore delle Amministrazioni beneficiarie, titolari delle azioni finanziate a carico del programma, provvede l'Unità di pagamento, in coerenza con gli stanziamenti previsti dal programma stesso e sulla base delle indicazioni dell'Unità di gestione, mediante una contabilità speciale intestata all'Agenzia per la Coesione territoriale (aperta ai sensi del DPCM 7 agosto 2015 e secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014), per la gestione delle risorse stanziato sia sul PON dall'Unione Europea che degli interventi complementari alla programmazione UE a titolarità dell'Agenzia.

Le Unità di gestione e di pagamento, per quanto di rispettiva competenza, assicurano che i beneficiari ricevano tempestivamente le risorse loro spettanti.

Le Spese ammissibili

Il periodo di ammissibilità della spesa decorre dal 1° gennaio 2016.

Le spese finanziabili nell'ambito del programma sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014/2020.



Le spese ammissibili nell'ambito del programma sono tenute, inoltre, a rispettare i seguenti principi:

- principio dell'effettività, in base al quale occorre verificare che la spesa sia concretamente sostenuta e sia connessa all'operazione finanziata;
- principio della legittimità, in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia conforme alla normativa applicabile;
- principio della prova documentale, in base al quale occorre verificare che la spesa sostenuta sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

Sarà prevista, inoltre, la possibilità di ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi, in coerenza con quanto stabilito nei regolamenti comunitari (cfr. artt. 67 e 68 del Reg. 1303/2014) e nel rispetto della regolamentazione comunitaria pertinente (cfr. "Guidance on Simplified Cost Options (SCOs): Flat rate financing, Standard scales of unit costs, Lump sums (EGESIF_14-0017-final)" e ss.mm.ii).

Le opzioni di semplificazione dei costi, introdotte e sperimentate già in parte nel periodo 2007-2013, consentono, infatti, la possibilità di ridurre i carichi di lavoro dei beneficiari nei loro processi di gestione ed in particolare di rendicontazione dei progetti. Esse consentono inoltre l'applicazione più efficace della politica di coesione, poiché i pagamenti di importi forfettari e costi unitari, in particolare, potranno essere condizionati dal raggiungimento dei risultati stabiliti e costituiscono quindi una parziale eccezione al principio della prova documentale sopra indicato.

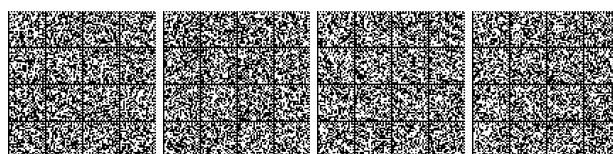
Le spese ammissibili ai contributi del programma sono strettamente connesse alla tipologia delle azioni finanziate ed alla natura dell'Amministrazione/Ente beneficiario.

Le spese ritenute non ammissibili dall'Unità di gestione e/o che non superano i controlli di I livello del programma si intendono a carico del beneficiario che le ha sostenute.

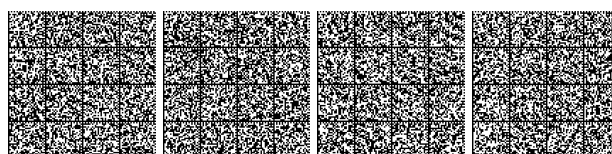
Riferimenti Normativi

Si evidenziano di seguito le principali fonti normative che attengono all'ambito di operatività dell'Agenzia per la Coesione Territoriale cui compete la responsabilità di gestione e controllo del programma:

- Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme per il coordinamento dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplina l'adozione programmi nazionali complementari (legge di stabilità per il 2014), articolo 1, comma 242;
- Decreto Legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, di istituzione dell'Agenzia della Coesione Territoriale e che dispone la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia stessa e ss.mm.ii. (*legge 9 agosto 2018, n. 97, art. 4-ter, recante riordino delle competenze dell'Agenzia per la Coesione Territoriale*);



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia;
- Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 ottobre 2015, di approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Decreto del Direttore Generale pro-tempore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 47, del 15 ottobre 2015, di adozione del Regolamento di articolazione degli Uffici dirigenziali di seconda fascia che, tra l'altro, individua gli Uffici competenti per le funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione del PON Governance e Capacità Istituzionale;
- Delibera CIPE n. 10/2015 concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Determina del Direttore Generale pro-tempore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 47 del 2 marzo 2016 che integra e modifica la Determina direttoriale n. 5 del 2 aprile 2015, di individuazione dell'Autorità di Gestione e Certificazione, alla nuova organizzazione dell'Agenzia. Tale Determina include una chiara definizione e allocazione delle funzioni in capo alle Autorità stesse, con riferimento a quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013.
- Decisione C(1343) del 23 febbraio 2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Amministrativa 2014-2020 e le Decisioni C(2015) 1343 del 10 novembre 2016 e C(2018) 5196 del 31 luglio 2018 e C(2018) 7639 del 13.11.2018 di approvazione delle successive modifiche;
- Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 25 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare (POC) al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" dell'Agenzia;
- Determina del Direttore Generale pro-tempore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 238 del 28/10/2016 con la quale è stata designata l'Unità di Gestione del POC al PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, incardinata nell'Ufficio 5 di staff "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità amministrativa ed alla assistenza tecnica";
- D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", pubblicato nella GU n. 71 del 26 marzo 2018.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2018, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1685 il 20 agosto 2018, con il quale il dott. Antonio Caponetto è stato nominato Direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e il relativo contratto individuale.



COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2019.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Umbria indette per il giorno 27 ottobre 2019. (Documento n. 8).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 40 dell'8 agosto 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 41 del 9 agosto 2019, sono stati convocati per il giorno 27 ottobre 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Umbria;

Visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

g) la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale», come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 recante «Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2»;

h) lo Statuto della Regione Umbria;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

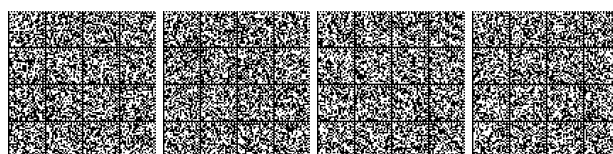
Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Umbria, indette per il giorno 27 ottobre 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.



Art. 2.

*Tipologia della programmazione RAI
in periodo elettorale*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinq*ues, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

Art. 3.

*Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione
regionale autonomamente disposte dalla RAI*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Umbria trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresen-



tanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente ricondu-

cibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

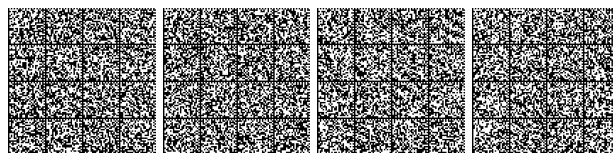
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on-line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on-line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali

1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.



2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalla sede regionale della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 13.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui

al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione Umbria.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a trenta secondi.



4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 9.

Confronti tra candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione interessata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 11.

Trasmissione televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

Trasmissione per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 15.

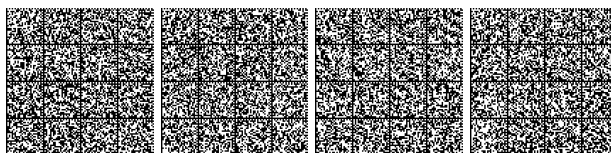
Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2019

Il Presidente: BARACHINI

19A05877



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Doc».

Estratto determina n. 1331/2019 del 6 settembre 2019

Medicinale: CINACALCET DOC

Titolare A.I.C.: Doc generici S.r.l., via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894010 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894022 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894034 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film (compressa).

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 30 mg di cinacalcet (come cloridrato);

ogni compressa contiene 60 mg di cinacalcet (come cloridrato);

ogni compressa contiene 90 mg di cinacalcet (come cloridrato).

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

amido pregelatinizzato (mais);

cellulosa microcristallina (E460);

povidone (K-29/32);

crospovidone (tipo A e B);

magnesio stearato (E572);

silice, colloidale anidra;

Rivestimento della compressa:

polivinil alcol parzialmente idrolizzato (E1203);

biossido di titanio (E171);

macrogol (L 4000);

talco (E553b);

FD&C Blue#2/Indaco carminio-lacca di alluminio (E132);

ossido di ferro giallo (E172);

Produzione principio attivo:

megafine Pharma (P) Limited;

Plot No. 31 to 35 & 48 to 51/201, Lakhmapur, Tal. Dindori, Dist. Nashik, Maharashtra, 422202 India

PCAS Finland Oy - Messukentänkatu 8, 20210 Turku, Finlandia

Rilascio lotti :

Synthon Hispania, S.L. - C/ Castelló no1, Pol. Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcellona, Spagna

Synthon, s.r.o. - Brninská 32/ép. 597, 67801, Blansko, Repubblica Ceca

Produzione prodotto finito:

Synthon Chile, Ltda. - El Castaño No 145- Valle Grande, Lampa, Santiago, Cile;

Indoco Remedies Limited - L-14 Verna Industrial Area, Verna, Goa, 403722, India

Controlli lotti:

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, 10200 Prague 10, Repubblica Ceca

Controllo lotti, confezionamento primario e secondario:

Synthon Hispania S.L. - Calle Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcellona, Spagna;

GE Pharmaceuticals Ltd. - Industrial Zone «Chekanitza - South» area, 2140 Botevgrad, Bulgaria.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 6, 7, 9, 26824 Cavenago d'Adda (LO), Italia

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti affetti da compromissione renale in stadio terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento.

Cinacalcet Doc può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, se necessario, chelanti del fosfato e/o steroli della vitamina D.

Riduzione dell'ipercalemia in pazienti con:

carcinoma paratiroideo

HPT primario nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894010 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 84,08;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 157,69;

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894022 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 155,23;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 291,13;

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 046894034 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 232,85;

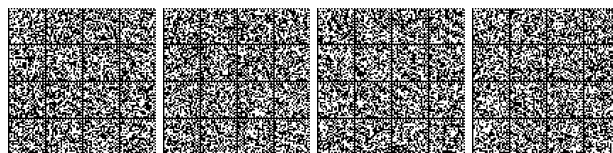
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 436,70.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina la efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cinacalcet Doc» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.



Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet Doc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05797

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omnipaque»*Estratto determina n. 1296/2019 del 30 agosto 2019*

Medicinale: OMNIPAQUE (Ioexolo).

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., via Galeno, 36 - 20126 Milano.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale: «Omnipaque» è indicato negli adulti per identificare tramite mammografia spettrale con mezzo di contrasto (CESM - Contrast Enhanced Spectral Mammography) una lesione nota o sospetta della mammella, in pazienti con mammelle dense, per le quali esistano controindicazioni assolute o relative all'esecuzione della risonanza magnetica» è rimborsata come segue:

confezioni:

350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene a rottura predeterminata 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477225 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 20,63;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 34,04.

350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477249 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 18,83;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 31,08.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene 100 ml - Codice A.I.C. n. 025477148 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 34,14;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 56,34.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 500 ml - Codice A.I.C. n. 025477163 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 170,68;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 281,69.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone da 20 ml - Codice A.I.C. n. 025477035 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 7,04;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 11,62.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477047 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 17,33;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 28,59.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 100 ml - Codice A.I.C. n. 025477050 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 34,14;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 56,34.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone da 200 ml - Codice A.I.C. n. 025477098 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 68,28;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 112,69.

300 mg l/ml soluzione iniettabile - 1 flacone 500 ml - Codice A.I.C. n. 025477100 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 170,68;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 281,69.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 20 ml - Codice A.I.C. n. 025477201 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 7,79;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 12,86.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477237 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 17,33;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 28,59.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 75 ml - Codice A.I.C. n. 025477086 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 22,46;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 37,07.

300 m l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 200 ml - Codice A.I.C. n. 025477151 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 68,28;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 112,69.

300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene a rottura predeterminata 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477213 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 18,62;

- prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 30,72.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 100 ml - Codice A.I.C. n. 025477175 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 37,23;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 61,25.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 200 ml - Codice A.I.C. n. 025477187 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 74,45;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 122,87.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 500 ml - Codice A.I.C. n. 025477199 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 186,14;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 307,21.
300 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 75 ml - Codice A.I.C. n. 025477136 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 22,46;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 37,07.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 50 ml - Codice A.I.C. n. 025477062 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 18,62;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 30,72.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 100 ml - Codice A.I.C. n. 025477074 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 37,23;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 61,45.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 200 ml - Codice A.I.C. n. 025477112 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 74,45;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 122,87.
350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone 500 ml - Codice A.I.C. n. 025477124 (in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa) € 186,14;
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 307,21.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Omnipaque» (Ioxolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 24828/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 23 novembre 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010775/ING-L-175 del 9 agosto 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24828/18 adottata dal consiglio di amministrazione della Inarcassa in data 23 novembre 2018, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione, per l'anno 2018, per le pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in misura pari all'1,5%.

19A05785

Approvazione della delibera n. 181 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) in data 15 novembre 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010773/CONS-L-82 del 9 agosto 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 181 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 15 novembre 2018, concernente il tasso di capitalizzazione per la rivalutazione 2018 dei montanti contributivi per i trattamenti pensionistici ordinari, per quelli in totalizzazione ed in cumulo.

19A05786

Approvazione della delibera n. 59 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) in data 20 dicembre 2018.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010776/ENP-L-71 del 9 agosto 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 59 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAIA in data 20 dicembre 2018, concernente modifiche al regolamento del Fondo per il trattamento di fine rapporto.

19A05787

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 29 novembre 2018.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 agosto 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche agli articoli 4 e 13 dello Statuto della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, adottate dal Comitato dei delegati nel testo di cui all'allegato «C» al rogito del dott. Paolo Cerasi notaio in Roma, in data 29 novembre 2018 (Repertorio n. 15406, Raccolta n. 8656).

19A05788



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Riconoscimento della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.»,
in Milano per l'approvazione separata valvole ed altri
equipaggiamento di servizio.**

Con decreto dirigenziale protocollo n. 27520 del 9 settembre 2019, la società Bureau Veritas Italia Spa, organismo notificato TPED (N.B. n. 1370), è stata riconosciuta per l'approvazione separata valvole ed altri equipaggiamento di servizio per i quali nella tabella del punto 6.8.2.6.1 dell'ADR è indicata una norma di riferimento destinate a cisterne per il trasporto di merci pericolose per la modalità di trasporto stradale, nel periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

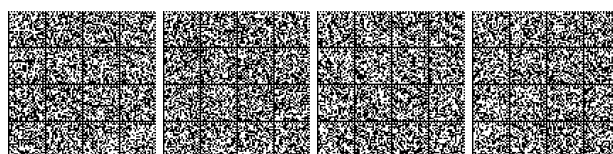
19A05820**Autorizzazione della società «Italcert S.r.l.», in Milano per
l'approvazione e mantenimento in servizio degli imballaggi
destinati al trasporto di merci pericolose.**

Con decreto dirigenziale del 2 settembre 2019 n. 26627, la società Italcert s.r.l. con sede a Milano (MI), viale Sarca n. 336, è stata autorizzata all'approvazione ed al mantenimento in servizio degli imballaggi destinati al trasporto di merci pericolose secondo l'ADR (trasporto stradale) il RID (trasporto ferroviario) ed ADN (trasporto per via navigabile interna) ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2018).

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità dell'autorizzazione rilasciata alla società Italcert s.r.l., con sede Milano (MI), dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto dell'11 dicembre 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2018).

19A05821MARCO NASSI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-222) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

